



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati

dott.ssa Anna Luisa CARRA Presidente

dott. Francesco Antonino CANCELLA Giudice componente

dott. Salvatore GRASSO Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 303/2024

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **69287** del registro di segreteria,

promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

AGRICOLA PUCCIA s.r.l. -C.F. e P. IVA: 06049980821-, con sede legale

in Polizzi Generosa, c.da Puccia s.n.c. in persona del legale rappresentante *pro*

tempore, Sig. Santi Giaconia (C.F. GCNSNT92L28G511G), nato a Petralia

Sottana il 28 luglio 1992 e residente in Geraci Siculo, Via G. Falcone s.n.c.,

nonché del predetto

GIACONIA Santi -C.F. GCNSNT92L28G511G- in proprio, rappresentati e

difesi, giusta procura da intendersi in calce alla comparsa di costituzione, sia

congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Carlo Comandè (c.f.

CMNCRL73B25G273O; pec: avv.carlocomande@pec.it) Andrea Ciulla (c.f.

CLLNDR81R22G273N; pec.: andrea.ciulla@pec.it) e Francesco Leone (C.F.

LNEFNC93E10G273J, pec: francesco.leone93@pec.it) fax 091-6252027, ed

elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Palermo nella Via

Caltanissetta n. 2/d;

GIACONIA Bartolo (C.F. GCNBTL64L15G511Q), nato a Petralia Sottana

(PA), il 15.07.1964, residente in Geraci Siculo (PA), via Paolo Borsellino n.

5 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti

Alessandro Dagnino (C.F. DGNLSN76B02G273S, p.e.c.

alessandro.dagnino@pec.dagnino.it), Lucio Geraci (c.f.

GRCLCU68R29G273W; pec: lucio.geraci@legalmail.it) e Ambrogio

Panzarella (c.f. PNZMRG79C21G273T, p.e.c. ambrogio.panzarella@pec.it),

tutti del foro di Palermo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del

primo difensore, sito in Palermo, Via Quintino Sella 77, giusta procura

allegata all'atto di costituzione del 12 giugno 2024;

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 10 luglio 2024, il relatore, dott. Salvatore

Grasso, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale

dott. Alessandro Sperandeo, l'avv. Carlo Comandè, l'avv. Alessandro

Dagnino e l'avv. Ambrogio Panzarella.

Ritenuto in

FATTO

I. Con atto di citazione, depositato in data 29 dicembre 2023, la Procura

regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio la

società Agricola Puccia s.r.l. (d'ora innanzi Puccia s.r.l.) ed i sig.ri Giaconia

Santi e Bartolo ritenendo che questi abbiano indebitamente percepito

contributi pubblici a carico del PSR Sicilia 2007-2013 per un importo

complessivo di € 5.477.566,70 e contestando detta percezione a titolo di dolo

sia nei confronti della società Agricola Puccia S.r.l. e del sig. Giaconia Santi

per l'intero importo sia nei confronti del sig. Giaconia Bartolo fino all'importo

di € 4.727.566,91.

La contestazione di responsabilità amministrativa a carico di detti soggetti perviene all'esito dell'attività istruttoria condotta dalla Procura regionale a seguito della notizia di danno rilevata nella rassegna stampa del 01.02.2023 e riportante gli accertamenti della Guardia di Finanza sulla realizzazione di un complesso zootecnico con mattatoio, sito a Polizzi Generosa, cui è seguita la segnalazione di danno erariale del 23.02.2023 da parte del Nucleo di Polizia economico-finanziaria della GdF di Palermo.

In particolare, il P.M. ha prospettato che la Puccia S.r.l., in persona dei rappresentanti legali p.t., sig. Giaconia Santi (amministratore unico dal 19.11.2011 al 02.04.2013 e dal 29.12.2015 ad oggi) e sig. Giaconia Bartolo (amministratore unico dal 03.04.2013 al 28.12.2015), è riuscita ad ottenere indebitamente a danno dell'Agenzia per erogazioni in agricoltura (AGEA), nell'ambito delle misure 121 e 123 del PSR Sicilia 2007/2013, contributi rispettivamente pari ad € 749.999,79 ed € 4.727.566,91 mettendo in opera in entrambe le occasioni un *“meccanismo fraudolento consistito nella sovrapproduzione delle spese oggetto dei programmi di investimento realizzati [...], nonché nella falsa attestazione circa la data di conclusione degli stessi”*.

In particolare, viene data evidenza del ricorso ad un sistema fraudolento di sovrapproduzione delle spese con *“[...]il ricorso a plurimi schemi contrattuali e relative fatturazioni tra società compiacenti ovvero di fatto riconducibili ad un unico gruppo imprenditoriale finalizzati a far aumentare il costo dei beni rendicontati dalla Agricola Puccia S.r.l. ai fini dell'ottenimento delle pubbliche sovvenzioni [...]”*. Tale sistema, secondo la prospettazione attorea, avrebbe configurato una serie di violazioni di natura fiscale/tributaria che, se

complessivamente lette, mirerebbero anche a dissimulare la natura indebita del contributo percepito conducendo, altresì, all'incameramento non spettante di risorse pubbliche ed al guadagno da rendita di posizione alle suddette società. In altre parole, viene contestato che attraverso una serie di «passaggi», meramente cartolari, tra più società riconducibili agli indagati, il costo degli interventi aumentava artificiosamente in modo tale da documentare all'ente erogatore oneri di spesa, in realtà, fittizi. *Pertanto, attraverso false fatturazioni e altra documentazione mendace (relazioni tecniche, dichiarazioni sostitutive di atto notorio, etc.) venivano indotti in errore i funzionari della Regione Siciliana che liquidavano alla Agricola Puccia S.r.l. contributi pubblici non dovuti per un ammontare complessivo di euro 5.477.566,70 (sia in relazione alla misura 121 che alla 123 del PSR Sicilia 2007/2013).*

Il Requirente ha, pertanto, ricostruito articolatamente le finalità sottese all'obiettivo strategico del PSR Sicilia 2007/2013 ed ai connessi programmi di intervento europei nonché richiamato la disciplina applicabile, rilevando come le condotte contestate si porrebbero in frontale contrasto - oltre che con dette finalità - con le più basilari norme appositamente predisposte per impedire l'ottenimento *contra legem* di contributi pubblici, di provenienza europea e/o nazionale, e, in maggior misura, condotte in *fraudem legis* sul modello dell'“abuso del diritto”.

Corredando le contestazioni con diffusi riferimenti al Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni», allegato «A» al D.D.G. n. 2763/16.12.2008 e s.m.i. nonché alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE ritenuta di rilievo, parte attrice ha, altresì, rilevato

come il costruito elaborato dalla Regione per conseguire gli obiettivi del PSR

Sicilia 2007/2013, sia stato del tutto vanificato dalla consistenza e pervasività

delle condotte illecite perfezionate dalla Puccia S.r.l., nel percorso di gestione

delle risorse pubbliche acquisende e acquisite denotata anzitutto dall'anormale

parcellizzazione sequenziale delle forniture nell'ambito di un circuito

commerciale caratterizzato in misura preponderante da passaggi intermedi tra

operatori economici legati da rapporti familiari, tra società espressive di un

unico centro di interessi (cd. società filtro), agevolmente individuabile nella

“famiglia Giaconia”.

A tal riguardo, è stato messo in risalto come il modello contrattuale-

commerciale usato dai rappresentanti legali della Puccia S.r.l., per attuare gli

interventi oggetto di finanziamenti pubblici, abbia fatto capo alla Cooperativa

La Concordia (d'ora innanzi Concordia), e alla Geraci Costruzioni s.r.l. (d'ora

in poi Geraci) entrambe collegate da rapporti familiari riconducibili ai sig.ri

Giaconia.

In particolare, è stato evidenziato che:

- il capitale sociale della Puccia S.r.l., pari ad € 1.800.000,00, è suddiviso in quote per l'83,3% di Giaconia Santi e il restante 16,7% dell'“*Import-Export, Euroganaderos Sociedad Litada*”, con sede legale in Spagna, dotata in Italia di partita IVA e rappresentante legale, corrispondente a Giaconia Bartolo, altro odierno convenuto;
- il menzionato Giaconia Bartolo nel periodo in cui è stato legale rappresentante della Puccia S.r.l., ha stipulato, in data 4.12.2015, un contratto di appalto con la Concordia, legalmente rappresentata da Amato Santo (fratello della propria coniuge Amato Concetta);

- l'altro rappresentante p.t. della Puccia S.r.l., Giaconia Santi, è figlio di Di Giorgi Concetta, componente del Consiglio di amministrazione della Concordia e, dal 2018, Presidente del consesso, e di Giaconia Carlo, proprietario del 25% delle quote sociali della Geraci nonché con qualifiche apicali alla citata "*Import-Export, Euroganaderos Sociedad Litada*".

Secondo la prospettazione attorea, il fatto che i legali rappresentanti della Agricola Puccia S.r.l. abbiano acquisito, pressoché interamente, le forniture strumentali alla realizzazione delle opere co-finanziate da imprese amministrate da prossimi congiunti costituirebbe un profilo, di notevole peso valutativo, siccome intrinsecamente idoneo a inficiare il regolare, imparziale e trasparente svolgimento delle procedure relative alla concessione degli aiuti in parola, principalmente a discapito del principio di veridicità che deve necessariamente caratterizzare l'attività di rendicontazione ogni qual volta si utilizzi pubblico danaro.

In tale ultima ipotesi, secondo la comune esperienza, potrebbero manifestarsi, infatti, contesti dissipatori sino ad approdare ad ipotesi in cui l'aspirante beneficiario si accosti agli aiuti pubblici con deliberata volontà di incetta illecita, inserendosi nel programma finanziato con risorse pubbliche sulla base di una previa congegnata strategia comprendente l'utilizzo di mezzi anti-giuridici.

Tali fattispecie risulterebbero, peraltro, agevolate dalla presenza di rapporti parentali tra i soggetti coinvolti.

Secondo la prospettazione generale compiuta dal Requirente, tanto si sarebbe verificato nel caso in esame in quanto, da un lato, la Puccia avrebbe fruito di

pezze d'appoggio per le spese sostenute e, dall'altro, i fornitori dell'anzidetta

società (specificatamente la Concordia e la Geraci) avrebbero beneficiato di

una rendita di posizione.

I.1. Passando all'esame di ciascuna misura, la Procura regionale ha

ripercorso l'iter amministrativo seguito ed i pagamenti di cui ha beneficiato la

Puccia s.r.l. ponendo in evidenza come, a dispetto della regolarità formale dei

documenti utilizzati, la Guardia di Finanza, con un'azione investigativa

improntata a criteri di effettività e di prevalenza della sostanza sulla forma,

abbia individuato e documentato numerosi e rilevanti casi in cui la società ha

adoperato un articolato modulo operativo basato su costi fittiziamente

sostenuti, con utilizzo di fatture emesse dalla Concordia e dalla Geraci, per

indurre in errore l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura (IPA) di Palermo.

In dettaglio, con riguardo alla Misura 121, richiamando le voci del computo

metrico, la Procura regionale ha evidenziato che a fronte di una prima

operazione di acquisto o realizzazione di opere da altre società, con importi

fatturati in favore della Geraci e della Concordia, le stesse opere ed acquisti

sono stati successivamente fatturati dalla Geraci e dalla Concordia alla Puccia

s.r.l. con incrementi di valore non sorretti da giustificazione economica e

rincari, ad esempio, del 122,43% per le trivellazioni, del 133,36% per il

pavimento grigliato o del 392% per l'impianto fotovoltaico.

Tale *modus operandi* si porrebbe in frontale contrasto con quanto desumibile

dalla norma recata al n.1 dell'art. 7 del D.D.G.880/2009, che pone quale

principale parametro di riferimento per le spese ammissibili le voci dei

prezzari utilizzati a livello regionale.

Analoghi ingiustificati incrementi potrebbero rinvenirsi anche per: i) vasche

sottogrigliato; ii) porte di accesso alle stalle; iii) finestre per le stalle; iv) quadri di comando apertura finestre; v) strutture metalliche. In totale, a fronte di euro 1.431.930,05 quali costi rendicontati ed euro 1.172.611,55 quali costi effettivi, secondo la prospettazione attorea la Puccia avrebbe contabilizzato costi fittizi per un totale di € 259.318,50.

I.2. Analogo *modus operandi* potrebbe rinvenirsi con riferimento alla Misura 123, ancorché, in quest'ultimo caso, si sarebbe registrato il contributo causale fraudolento dei due rappresentanti legali (Giaconia Bartolo e Santi) che si sono avvicendati alla guida della S.r.l. Agricola Puccia.

Nel meccanismo frodatario posto sulla Misura 123 sarebbero stati, inoltre, inseriti ulteriori soggetti economici (quali la Cogemat s.r.l.) comprendendo passaggi commerciali privi di utilità economica per il progetto in esecuzione ed esclusivamente adottati con funzione decettiva.

Nel dettaglio, richiamando le voci del computo metrico, la Procura regionale ha evidenziato che a fronte di una prima operazione di acquisto o realizzazione di opere da altre società, con importi fatturati in favore della Geraci e della Concordia, le stesse opere ed acquisti sono stati successivamente fatturati dalla Geraci e dalla Concordia alla Puccia con incrementi di valore non sorretti da giustificazione economica con rincari del 122,42% per le trivellazioni, del 91,77% per la pavimentazione esterna del mattatoio e, nel complesso, del 513% per la realizzazione di un impianto fotovoltaico.

Analoghi ingiustificati incrementi potrebbero rinvenirsi anche per la realizzazione delle celle frigorifere (242%) e per l'acquisto di strumenti, utensili e macchinari da macello e per la lavorazione della carne (n.15 voci con rialzi compresi tra il 171% ed il 611%), attività entrambe effettuate con il

contributo della Cogemat, oltreché per le strutture prefabbricate, le stalle ed i locali tecnici, nonché le grondaie, tubi in PVC e pluviali, e relative coperture isolate e ventilate, con cui è stato equipaggiato il mattatoio a cura di altra società non coinvolta nel presente giudizio.

Tanto troverebbe conferma nelle informazioni fornite dal procuratore speciale di detta società che, in sede di audizione avvenuta il 22.07.2021 ai sensi dell'art. 351 c.p.p., ha dichiarato di avere avuto contatti per la definizione dei relativi rapporti commerciali con Giaconia Carlo, padre di Santi, rappresentante legale della Puccia s.r.l., e marito della Di Giorgi Concetta, membro del Consiglio di amministrazione della Concordia.

Peraltro, anche le dichiarazioni del rappresentante legale della Cogemat confermerebbero la sproporzione dei rincari effettuati, considerato che lo stesso amministratore - chiamato a fornire elementi utili per le indagini - ha dichiarato di non applicare costi aggiuntivi standardizzati, ma in ragione del tipo di macchina, dei costi di trasporto e, dell'eventuale montaggio ed installazione, rimanendo, tuttavia, possibile, individuare di regola un aumento medio che "oscilla tra il 50% ed il 100%" in più rispetto al valore di vendita.

In totale, secondo la prospettazione attorea, per la Misura 123, l'aumento ingiustificato dei costi ammonterebbe complessivamente ad € 3.366.827.08.

I.3. Con segnato riguardo alla Misura 123, la Procura regionale ha, altresì, rimarcato la spiccata inclinazione al mendacio dei rappresentanti legali dell'Agricola Puccia S.r.l., al fine di intascare i contributi, che risulterebbe confermata dalle modalità fraudolente adottate per dimostrare che l'esecuzione dei lavori fosse avvenuta nell'osservanza della tempistica imposta. In forza dei vari rinvii, il termine decadenziale di 15 mesi per il

completamento delle opere era stato, infatti, fissato al 22.04.2018 senonché, spirato inutilmente quest'ultimo termine, la Puccia avrebbe fatto ricorso a dichiarazioni false. A conferma di tale ultima prospettazione è stato messo in evidenza che nella "comunicazione di ultimazione dei lavori" redatta il 20.04.2018 da Giaconia Santi, nella qualità di amministratore unico, e nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta il 18.06.2018 da Angilello Giuseppe, incaricato della direzione dei lavori dall'Agricola Puccia s.r.l. si dava atto che i lavori erano stati ultimati il 20.04.2018. Tuttavia, la documentazione relativa alla realizzazione dell'impianto di refrigerazione fornito dalla Epta S.p.a. mostrerebbe che l'installazione dei quadri elettrici serventi le celle frigorifere del macello avvenne nei giorni 16.07.2018 e 31.07.2018, come si desumerebbe dalla fattura n. 3201816356/16.11.2018 emessa dalla Costan S.p.a., azienda del gruppo Epta S.p.a, nei confronti della Geraci Costruzioni S.r.l. La consegna dei pannelli isolanti al mattatoio dell'Agricola Puccia S.r.l., inoltre, sarebbe avvenuta il 9 agosto, il 19 settembre e il 10 ottobre 2019, come si desumerebbe dai documenti di trasporto segnalati nelle fatture n. 391, 1901, 194/19.12.2019 emesse dalla Epta S.p.a. nei confronti della Geraci Costruzioni S.r.l.

In ragione di tali valutazioni, affermando la sussistenza di tutti gli elementi costituenti l'illecito erariale connotato da dolo nonché l'occultamento doloso, ai fini del regime prescrizione, la Procura regionale ha invitato a dedurre gli odierni convenuti.

A corollario giuridico della accertata natura dolosa della responsabilità è stato affermato anche il regime solidaristico delle obbligazioni risarcitorie, rispondendo gli invitati per l'intero, a prescindere dai singoli apporti causali

all'illecito, come di seguito indicato. Secondo la prospettazione attorea, della posta di € 749.999,79 dovrebbero rispondere in solido la Puccia s.r.l e l'amministratore che ha agito in nome e per conto della suddetta, cioè Giaconia Santi. Della posta di € 4.727.566,91 risponderebbero in solido la Puccia s.r.l e gli amministratori legali Giaconia Santi e Giaconia Bartolo.

II. Contestualmente all'invito a dedurre è stato richiesto il sequestro conservativo *ante-causam* degli immobili e delle partecipazioni degli odierni convenuti, autorizzato dal decreto del Presidente di questa Sezione n.24/2023/SEQ, confermato integralmente dalla successiva ordinanza n.136/2023 del Giudice designato. Quest'ultimo, inoltre, ai sensi del comma 5 dello stesso art. 74 c.g.c., ha assegnato il termine di 60 giorni dalla comunicazione della citata ordinanza per il deposito della citazione. Nonostante gli intervenuti reclami, discussi in contraddittorio nell'udienza del 25.10.2023, con ordinanza collegiale n. 167/2023, è stato confermato l'iter motivazionale e le conclusioni della precedente ordinanza n.136/2023.

II.1. Successivamente, anche a seguito della concessa proroga del termine del deposito dell'atto di citazione disposto con ordinanza n. 2/2023/FU, il segmento cautelare si è sviluppato in ulteriori giudizi, iscritti ai nn. 69390, 69393 e 69394 evoluti nelle Ordinanze n.181 e n.182/2023. Quest'ultima, relativa al giudizio 69394, ha accolto parzialmente i reclami proposti dagli odierni convenuti disponendo che il termine ultimo a disposizione del PM per emettere l'atto di citazione sarebbe spirato il 02.01. 2024. L'Ordinanza n. 181/2023 ha accolto i ricorsi riuniti nn. 69390 e 69393 proposti, rispettivamente, da Bartolo Giaconia, nonché da Agricola Puccia S.r.l. e da Santi Giaconia, talché ha dichiarato l'inefficacia del sequestro conservativo

disposto con Ordinanza n.136/2023 confermato dal Collegio con Ordinanza n.167/2023.

A tale ultimo riguardo, ritenendo che le motivazioni in detta ordinanza abbiano lasciato margini all'ulteriore azione cautelare, la Procura regionale ha affermato di poter ottenere un sequestro conservativo in corso di causa dei beni mobili ed immobili (fabbricati, terreni e quote societarie) di cui ha fornito gli estremi per una precisa individuazione; purtuttavia, nessuna istanza di sequestro risulta depositata prima dell'udienza di discussione.

II.2. A fronte dell'invito a dedurre, ha presentato le proprie deduzioni il sig. Giaconia Bartolo. Al riguardo, la Procura regionale ha rilevato che Santi Giaconia, in proprio e n.q. di rappresentante legale p.t. della Puccia s.r.l., non ha depositato formali e tempestive obiezioni alle contestazioni contenute nell'invito a dedurre ed ha in ciò rinvenuto la volontà implicita di non inserire elementi di fatto o di diritto aggiuntivi, rispetto a quelli adottati in fase cautelare, monocratica e collegiale.

Nell'esaminare le deduzioni pervenute la Procura regionale ha, anzitutto affermato la corrispondenza, nel rispetto dell'art. 87 c.g.c., tra i fatti di cui all'invito a dedurre e quelli in citazione.

In particolare, il Pubblico Ministero ha evidenziato come nelle condotte poste in essere dagli operatori economici, agevolate dagli intrecci familiari, possano rinvenirsi ipotesi di abuso del diritto.

Dopo aver ripercorso l'evoluzione normativa e posto a raffronto il relativo regime degli appalti pubblici e quelli privati, parte attrice, respingendo le prospettazioni difensive, ha, altresì, rilevato come queste ultime confermerebbero indirettamente che le condotte degli odierni convenuti

vennero realizzate con *modus operandi* agevolmente inquadrabili, secondo gli schemi normativi e gli orientamenti giurisprudenziali consolidatisi anche a livello europeo, nello schema dell’“abuso del diritto”, nonché, in violazione del principio di concorrenza nel mercato e dell’integrità delle risorse finanziarie della collettività euro unitaria in un quadro generale che potenzia il valore della solidarietà sociale.

Con riguardo, poi, alla posizione del solo Bartolo Giaconia, secondo la quale questi non avrebbe assunto condotte di gestione collegabili casualmente alle indebite percezioni inerenti alla misura 123 del PSR Sicilia 2007/2013, è stato messo in evidenza che lo stesso ha comunque sottoscritto la domanda di anticipo del 2.7.2015 numero 54750222272, per ottenere € 2.419.611 ,90, pari al 50% del contributo concesso, e in data 23.12.2015, ha sottoscritto la domanda di pagamento n. 54750618974, relativa al primo stato di avanzamento dei lavori (SAL) documentando costi per complessivi € 1.267.755,01, IVA esclusa. Sono stati, inoltre, richiamati diversi provvedimenti dai quali poter desumere il coinvolgimento del sig. Giaconia Bartolo e, comunque, dovrebbe rinvenirsi la sua responsabilità quantomeno per violazione dell’art. 75 D.P.R. 445/2000 oltreché dell’art. 21-*nonies*, co. 2-*bis*, L.n. 241/1990 e dell’art. 10 del citato decreto D.D.S.n.2409/2015/S.V.13 del 12.5.2015 in ordine al tardivo versamento dell’aumento di capitale.

Quest’ultima operazione avvenne, infatti, il 20.09.2016 ossia ben oltre un anno rispetto a quanto prescritto nel citato art.10 (ovvero 30 gg dalla notifica del DDS).

Nel respingere le argomentazioni fondate sulla tutela del legittimo affidamento, la Procura regionale ha, inoltre, evidenziato l’importanza della

caratterizzazione di detto affidamento come “incolpevole”.

Non assumerebbero pregio, poi, le difese fondate sull’assenza di partite di giro

tra i convenuti in ragione della presenza di intrecci familiari che

agevolerebbero la presenza di rapporti di fiducia o sul rispetto del Prezziario

regionale, in quanto ritenuto di valore meramente indicativo nel caso in esame.

Ripercorrendo gli orientamenti formatisi in ambito tributario, la Procura

regionale ha, inoltre, evidenziato la vicinanza delle fattispecie in esame alla

definizione di operazioni parzialmente inesistenti oltreché alla corrispondenza

ai c.d. “indicatori di anomalia” elaborati dall'Unità di informazione finanziaria

per l'Italia (UIF), presso la Banca d'Italia, *ex art.* 6 del D.Lgs. 231/2007.

La Procura regionale, in sintesi, non ritenendo che dette deduzioni fossero

sufficienti a superare le contestazioni mosse e che sussistano elementi gravi

precisi e concordanti sulla responsabilità degli odierni convenuti, li ha,

pertanto, evocati in giudizio.

III. Con atto di mera costituzione depositato il 12 giugno 2024 e comparsa

di risposta del 20 giugno 2024, corredata da relazione a firma del dott. De

Santis, ha svolto le proprie difese il sig. Bartolo Giaconia.

Ripercorsi i fatti di causa, la difesa del sig. Bartolo Giaconia ha, anzitutto,

affermato il difetto di giurisdizione contabile sul presente giudizio in ragione

della mancanza della c.d. *interpositio legislatoris* non rinvenibile, peraltro, nel

dettato dell’art. 1, comma 1, della l. n. 20/1994.

La difesa del sig. Bartolo Giaconia, inoltre, sul profilo della giurisdizione, ha

formulato eccezione di illegittimità costituzionale, *ex art.* 23 legge n. 87/1953,

dell’art. 82, comma 1, del R.D. 2440/1923, dell’art. 52 del R.D. 1214/1934,

dell’art. 1, comma 3, del d.l. 453/1993 conv. in l. 19/1994, dell’art. 2 della l.

658/1984, dell'art. 1, comma 4, della l. 20/1994, dell'art. 1 c.p.c. e dell'art. 1,

comma 1, l c.g.c. come interpretati dal diritto vivente per violazione degli artt.

103, comma 2, 70, 24 e 111 Cost..

In particolare, riportato il dettato di dette disposizioni, la difesa del sig. Bartolo

Giaconia ha argomentato sulla non manifesta infondatezza della questione

sollevata ripercorrendo diffusamente le motivazioni contenute nelle decisioni

delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ritenute applicabili al caso in

esame, e affermando la incompatibilità dell'orientamento che registra

l'espansione della giurisdizione contabile con quello del doppio binario delle

giurisdizioni, civile e contabile.

Secondo la prospettazione difensiva, inoltre, gli istituti posti a tutela dei

dipendenti pubblici e riscontrabili nel processo contabile sarebbero

incompatibili con l'ipotesi di illecita percezione di contributi pubblici ove la

contestazione di responsabilità è sempre a titolo di dolo (come avvenuto anche

nel caso di specie), con conseguente inapplicabilità della disciplina sostanziale

posta "a protezione" dei dipendenti e amministratori pubblici.

Il diritto vivente, poi, si porrebbe in contrasto anche con l'art. 24 Cost. per le

ipotesi in cui il P.M. contabile, come nel caso di specie, contesti il dolo ai

presunti responsabili, con conseguente responsabilità solidale dei medesimi,

per condotte (in tesi illecite) commesse anche (in tesi) da terzi (Cooperativa la

Concordia, Geraci Costruzioni s.r.l. Cogemat s.r.l. e relativi ll.rr.pp.), senza

che questi ultimi siano convenuti in giudizio (per scelta unilaterale del PM e

per divieto del Collegio di esercitare la chiamata di terzi *iussu iudicis*, ai sensi

dell'art. 83 c.g.c.) e/o comunque perché, allo stato, il diritto vivente non

estende la giurisdizione contabile anche ad essi.

La contestazione di una responsabilità solidale anche con soggetti non evocati in giudizio – rispetto ai quali si creerebbe una ipotesi di litisconsorzio necessario - imporrebbe ai convenuti, ulteriori costi connessi alle successive azioni di regresso, peraltro, derivanti da giudizi che non hanno coinvolto gli stessi.

Alla luce delle recenti riforme del dettato dell'art. 101 c.p.c. le precedenti osservazioni assumerebbero ulteriore rilievo anche con riguardo alla violazione del dettato dell'art. 111 Cost. e in senso sostanzialmente analogo al monito diretto al legislatore e contenuto nella sent. 203/2022 della Corte costituzionale.

Affermata, altresì, la rilevanza della questione, la difesa ha, pertanto, formulato la citata questione di legittimità costituzionale.

III.1. In via preliminare, la difesa del sig. Bartolo Giaconia ha, altresì, rilevato l'inammissibilità della citazione per violazione del termine perentorio fissato nell'ordinanza 136/2023, ai sensi dell'art. 74, comma 5, c.g.c..

Richiamata la sequenza dei fatti occorsi in sede cautelare, in particolare, è stato osservato come l'ordinanza n. 182/2023 risulti condivisibile nella parte in cui ha ritenuto che l'istanza di proroga sia stata accolta dal giudice designato in assenza dei presupposti per deliberarla favorevolmente; tuttavia il predetto provvedimento andrebbe rivalutato nella parte in cui non ha dichiarato la decadenza della Procura contabile dal potere di emettere l'atto di citazione, ritenendo non perentorio il termine di cui all'art. 74, comma 5, c.g.c..

Sul punto, nell'argomentare sulla proponibilità di detta eccezione in questa sede e sulla corretta interpretazione del dettato dell'art. 78 c.g.c., è stato osservato come la perentorietà del termine di cui all'art. 74 c.g.c. non ammetta

la possibilità di una proroga dello stesso.

III.2. Sempre in via preliminare, la difesa ha avanzato istanza di sospensione del giudizio *ex art. 106 c.g.c.* o, in subordine, di rinvio della trattazione del merito della presente controversia, stante la verosimile prossimità temporale della decisione del Tribunale penale nel parallelo procedimento vertente sui medesimi fatti. Al riguardo, infatti, è stato evidenziato che il procedimento penale ed il presente giudizio contabile hanno ad oggetto i medesimi fatti materiali e che, inoltre, nel giudizio penale, la Presidenza della Regione siciliana e l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, si sono costituiti parte civile. Lo stesso procedimento penale sarebbe, altresì, già nella fase del dibattimento e, conseguentemente, il provvedimento che verrà emesso in detta sede avrà efficacia di giudicato anche in questa sede, con la conseguenza che, le due giurisdizioni chiamate a pronunciarsi sui medesimi fatti materiali, non dovrebbero potersi trovare nella condizione di poter intraprendere “binari differenti” che possano condurre a soluzioni tra di loro contrastanti.

III.3. La difesa del sig. Bartolo Giaconia ha, poi, opposto la Nullità e/o inammissibilità, anche solo parziale, della citazione per illegittima allegazione di una nuova *causa petendi* non contenuta nell'invito a dedurre, in violazione degli artt. 67 e 87 c.g.c. e per conseguente perplessità della *causa petendi*.

In particolare, la difesa sostiene che, nella fattispecie in esame, la configurazione della condotta ascritta ai convenuti in termini di “abuso del diritto” e della “frode alla legge” dovrebbe ritenersi inammissibile, con conseguente nullità parziale della citazione in quanto non oggetto di contestazione nella fase preprocessuale. In tal senso deporrebbe anche la

recente decisione della locale Sezione d'Appello n. 52/A/2024.

Mancherebbe, inoltre, l'esatto inquadramento della *causa petendi* in ragione delle diverse conseguenze che devono derivare dalla contestazione di condotte dolose in luogo di condotte abusive anche con riguardo al vincolo di solidarietà ed al decorso del termine di prescrizione.

Infine, sul punto, è stata eccepita l'inammissibilità del fatto nuovo e della connessa contestazione relativa alla asserita tardività della delibera di aumento del capitale sociale - asseritamente effettuata oltre il termine di 30 giorni dalla notifica del decreto di finanziamento relativo alla Misura 123 – in quanto non contestato con l'invito a dedurre.

III.4. In via preliminare è stato eccepito anche il decorso del termine di prescrizione dell'azione di danno erariale che, in ossequio alla disciplina euro-unitaria di riferimento, avrebbe estensione quadriennale. Anche nell'ipotesi in cui dovesse ritenersi applicabile, alla fattispecie qui in esame, la prescrizione quinquennale prevista per la responsabilità amministrativo-contabile, l'odierna azione dovrebbe ritenersi parimenti prescritta data l'assenza di qualsivoglia occultamento doloso del danno.

III.5. Nel merito, è stata affermata l'insussistenza dell'asserita anti-giuridicità della condotta ascritta all'odierno convenuto.

In generale è stato premesso che le imprese che hanno realizzato opere e fornito beni per € 1.431.930,05 (Misura 121) ed € 9.145.240,37 (Misura 123) non erano tenute a fatturare all'Agricola Puccia S.r.l. gli stessi costi relativi all'acquisizione delle materie prime o gli stessi costi che erano riusciti a "spuntare" nella trattativa con i propri subappaltatori e/o fornitori. Infatti, tali imprese sono "operatori economici" e, come tali, agiscono nella prospettiva

di poter coprire i costi (ivi inclusi quelli relativi alle spese generali) e realizzare un utile d'impresa.

È stato, inoltre, posto in evidenza che il computo metrico estimativo ed i preventivi di spesa vennero vagliati preventivamente dall'Amministrazione che ha concesso il cofinanziamento e i prezzi ivi esposti furono, a monte, ritenuti congrui per la realizzazione dell'intervento oggetto di richiesta di cofinanziamento e, di conseguenza, le contestazioni mosse nel presente giudizio costituirebbero una lesione al legittimo affidamento della Puccia.

Ripercorrendo l'evoluzione della disciplina del sub-appalto, è stato, altresì, evidenziato come debba tenersi conto dell'utile e delle spese generali sostenute dal subappaltatore nonché delle finalità di ampliamento partecipativo sottese a detto contratto in ipotesi – quale quella in esame – di commessa privata finanziata anche con risorse pubbliche nella misura del 50%, specie in considerazione delle pronunce della CGUE sul punto.

La difesa ha, poi, evidenziato che la Puccia non esercita attività edile né ha le competenze tecniche per progettare e allestire un mattatoio ed ha, pertanto, appaltato le opere, i lavori e le forniture alle società appaltatrici, le quali hanno assunto il rischio gestionale relativo alla consegna dell'opera finita ed eseguita a perfetta regola d'arte e valutato l'opportunità di eventuali subappalti.

Secondo la prospettazione difensiva, in sintesi, le relazioni commerciali tra le società coinvolte sarebbero state condotte in modo trasparente e legittimo, senza alcuna condotta fraudolenta.

Richiamando le diverse tipologie di sovrappatturazione e alcune pronunce ritenute di rilievo, è stato, altresì, evidenziato come occorra fornire prova oltre ogni ragionevole dubbio sull'esistenza di una divergenza tra la realtà

commerciale e la sua espressione documentale per configurare una c.d.

sovrafatturazione qualitativa.

Nel caso in esame, invece, l'assenza di prova sull'esistenza di operazioni

“circolari” o retrocessioni evidenzerebbe la perfetta coincidenza tra la realtà

commerciale e la sua espressione documentale.

Inoltre, contrariamente a quanto postulato dalla Procura, la provvista

finanziaria di provenienza pubblica (nella misura del 50%) avrebbe, invero,

rafforzato il potere contrattuale del privato beneficiario consentendo allo

stesso di imporre alle imprese appaltatrici l'impiego di materiali e prodotti di

alta qualità e tempi celeri di esecuzione dei lavori e delle forniture.

Rilevata l'assenza di contestazioni sulla effettiva realizzazione degli

interventi, la difesa del sig. Bartolo Giaconia ha evidenziato anche il

raggiungimento degli obiettivi che le misure 121 e 123 si erano prefissate,

come attestato dall'incremento dell'occupazione e delle imposte pagate negli

anni seguenti che testimonierebbero il sostanziale “ritorno” del

cofinanziamento pubblico.

L'insussistenza dell'asserita antigiuridicità della condotta ascritta all'odierno

convenuto emergerebbe anche a fronte di un approccio “sintetico” alle

contestazioni.

In particolare, prendendo le mosse dalle contestazioni contenute nei capi di

imputazione del giudizio penale, è stato osservato come le percentuali di

sovrafatturazione rilevate rientrerebbero ampiamente nelle percentuali di

computo metrico destinate a rimborsare le spese generali e a remunerare l'utile

d'impresa come, nondimeno, emergerebbe dalla consulenza di parte a firma

dell'ing. De Santis.

È stata, inoltre, evidenziata la particolare esperienza della Cogemat s.r.l., ossia della società cui è stata affidata la responsabilità dell'allestimento del mattatoio, chiavi in mano, attraverso la progettazione del *lay-out* interno e la fornitura ed installazione di tutti i macchinari e di tutte le attrezzature, ivi incluse tutte le opere accessorie e necessarie a consegnare l'opera finita, funzionante ed a perfetta regola d'arte. Non potrebbe minimamente dubitarsi, dunque, che una società di tale importanza, sia stata «fittiziamente interposta», non potendo essa essere qualificata né come società «cartiera», né come società «filtro».

L'incremento dell'importo del contratto di appalto stipulato tra la Agricola Puccia S.r.l. e la Cogemat non costituirebbe altro che quella componente del prezzo volta a remunerare il *know how* e tutte le ulteriori attività materiali compiute dalla Cogemat (anche attraverso i contratti di subappalto) per consegnare all'Agricola Puccia il mattatoio completamente allestito e pronto per l'uso.

In ordine alla contestazione fondata sulle false dichiarazioni inerenti al completamento dei lavori nei termini, la difesa ha osservato come dette dichiarazioni non siano state rilasciate dal sig. Bartolo Giaconia e che, comunque, in sede di verifica in loco, eseguita in data 11.12.2018 (cfr. “Verbale di accertamento di saldo”) non è stato rilevato alcunché in merito all'asserito mancato completamento dei lavori.

Inoltre, le fatture emesse dalla EPTA s.p.a. e dalla COSTAN s.p.a. sarebbero relative ad interventi successivi non ricompresi nelle misure in esame.

Ancorché la difesa del sig. Bartolo Giaconia abbia rilevato la mancanza di contestazioni attinenti alla Misura 121, la stessa ha comunque ritenuto, per

“mero zelo difensivo”, di prendere posizione anche sulle contestazioni relative alla Misura 121, opponendo il completamento delle opere di cui alla citata misura, nonché l’effettuazione dei controlli amministrativi e l’importanza della Puccia nella realtà imprenditoriale regionale oltreché l’assenza di sovrapproduzioni confermata dalla CTP dell’ing. De Santis.

Ritenendo che la segnalazione di danno costituisca una “sintesi” della C.N.R. penale, la difesa, affrontando analiticamente i lavori oggetto di contestazione in detta comunicazione, ha poi sviluppato le proprie difese con rinvii alla CTP, affermando l’erroneità delle valutazioni compiute dagli inquirenti per le singole voci prese in esame (trivellazioni, vasche sottogrigliato, porte di accesso alle stalle, finestre stalle, quadri comando apertura finestra e meccanismi, impianto fotovoltaico, pavimento grigliato, strutture metalliche).

Con riguardo a dette voci, oltre a ribadire la necessaria valutazione complessiva - e non per singola voce - dell’utile di impresa e delle spese generali, è stato osservato come non si possa tener conto del solo valore di acquisto delle materie prime dovendosi, invece, tener conto anche dei costi e dei materiali necessari alla posa in opera delle stesse.

Con segnato riguardo alla Misura 123, la difesa del sig. Bartolo Giaconia ha, anzitutto, fermamente contestato di aver presentato la domanda di aiuto, avanzata invero dal sig. Santi Giaconia – evidenziando come il richiamo nel D.D.S. 2409/2015 costituisca frutto di mero rifiuto.

Il sig. Bartolo Giaconia, secondo la difesa, non avrebbe posto in essere alcuna condotta antigiuridica anche in considerazione del fatto che le contestate sovrapproduzioni si sarebbero verificate successivamente al periodo in cui ha ricoperto il ruolo di rapp.te legale della Puccia e la richiesta di pagamento del

primo SAL o la sottoscrizione del contratto con la Concordia non potrebbero

ritenersi illeciti sol perché il proprio cognato era rappresentante legale di detta

cooperativa.

Esaminando analiticamente le voci di costo della Misura 123, è stato ribadito

quanto evidenziato sull'utile di impresa e sulle spese generali per le voci in

cui il ricarico contestato è inferiore al 25%.

Per le voci in cui le contestazioni superano detta soglia sono state

sostanzialmente ribadite le difese sviluppate, per analoghe voci, sulla Misura

121 richiamando la CTP depositata, specialmente in ordine alla realizzazione

delle celle frigorifere.

III.6. La difesa del sig. Bartolo Giaconia ha, inoltre, affermato

l'infondatezza della nuova *causa petendi* introdotta alle pagg. 61 - 115 della

citazione e fondata sull'asserito abuso del diritto in ragione, sostanzialmente,

dell'assenza di un obbligo di scegliere le ditte appaltatrici mediante procedure

ad evidenza pubblica o mediante selezione concorrenziale delle ditte nonché

di ottenere un ribasso rispetto al prezzario regionale. A tal proposito è stata,

altresì, richiamata la relazione a firma del dott. Cinquemani sulla verifica

dell'indipendenza della Puccia S.r.l. rispetto alle società Geraci e Concordia.

In ordine al ritardo nell'aumento di capitale, è stato osservato che tale asserito

inadempimento non è mai stato contestato dall'IPA che ha effettuato tutte le

verifiche amministrative e non ha mai rilevato alcunché sul punto. Una simile

contestazione, ove mai fosse fondata in punto di fatto, andrebbe semmai

rivolta ai funzionari dell'IPA che non avrebbero dovuto concedere nemmeno

l'anticipazione senza aver prima verificato l'aumento del capitale, non

potendosi ipotizzare che l'Agricola Puccia abbia indotto in errore i suddetti

funzionari su una circostanza cui veniva subordinata la validità del decreto di finanziamento. Detto assunto sarebbe comunque infondato considerato che i versamenti in conto aumento capitale risultavano già ampiamente assolti conformemente al principio contabile OIC 28.

III.7. Da ultimo, la difesa del sig. Bartolo Giaconia ha affermato l'insussistenza del nesso di causalità e dell'elemento soggettivo del dolo e, in via subordinata, ha opposto l'errata quantificazione dell'asserito danno, in quanto computato sull'intero importo del finanziamento e non della sola asserita sovrapproduzione. La difesa del convenuto ha, quindi concluso: *“previa, ove occorra, rimessione degli atti alla Corte costituzionale, per le ragioni indicate nel paragrafo sub 2:*

in via preliminare: - sospendere il presente giudizio ex 106 c.g.c. per le ragioni indicate nel paragrafo sub 4;

- dichiarare il proprio difetto di giurisdizione;

- dichiarare nulla e/o inammissibile la citazione;

- ritenere e dichiarare prescritta, in tutta o anche in parte, l'azione di responsabilità amministrativo-contabile esercitata dal P.M. nei confronti dell'odierno convenuto;

nel merito, con qualsiasi statuizione, rigettare nella forma e nella sostanza le domande formulate dal P.M. nei confronti dell'odierno convenuto, in quanto inammissibili, improcedibili e/o, comunque, in quanto infondate in fatto e in diritto;

in via subordinata, ridurre la somma oggetto di condanna nella misura che parrà di Giustizia, eventualmente, anche nell'esercizio del potere riduttivo.

Con vittoria di spese e compensi di lite, come per legge. Allegati come da

separato indice.

Salvi ogni altro diritto, azione e ragione, anche in ragione del contegno processuale di Controparte”.

IV. Con memoria depositata il 21 giugno 2024 si è costituito in giudizio il sig. Santi Giaconia sia in proprio che nella qualità di rappresentante legale della Puccia s.r.l.

La difesa della Puccia e del sig. Santi Giaconia, parimenti corredata dalle consulenze dell'ing. De Santis e del dott. Cinquemani, ha sviluppato argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle del sig. Bartolo Giaconia e, pertanto, per esigenze di sinteticità, si ritiene utile dare evidenza soltanto agli elementi distintivi tra le due difese.

Dopo aver fornito un quadro sulla storia della Puccia s.r.l., la difesa, nel ripercorrere i fatti di causa e l'iter amministrativo che ha portato alla concessione degli aiuti in argomento in maniera sostanzialmente analoga a quanto già evidenziato, ha formulato le medesime contestazioni di carattere generale sulle prospettazioni degli inquirenti.

Ancora, in premessa è stato osservato come l'atto di citazione miri, sulla base della presenza dei soli rapporti familiari e su di una valutazione meramente algebrica dei raffronti delle diverse fatture, a far apparire gli odierni convenuti come esecutori di un disegno criminoso ai danni dell'Erario evocando termini che non dovrebbero trovare ingresso in questa sede giudiziaria in quanto, anticipando senza alcuna garanzia processuale un giudizio, quello penale, ancora in corso, arriverebbe a decretare sostanzialmente una anticipata sentenza di condanna per truffa aggravata ai danni degli odierni convenuti.

La difesa ha, altresì, diffusamente ribadito le erronee valutazioni connesse alla

mancata considerazione degli utili di impresa e delle spese generali nonché dei corretti rapporti di subappalto riportando a corredo ampi stralci della relazione dell'ing. De Santis.

IV.1. Effettuate tali premesse di carattere generale è stato anzitutto affermato il difetto di giurisdizione contabile in ragione dell'assenza di uno sviamento delle risorse rispetto alle finalità perseguite dalle Misure 121 e 123. Al riguardo, è stato rimarcato che i progetti oggetto di finanziamento – come documentato e accertato pure dalla stessa Amministrazione Regionale erogatrice del contributo – sono stati definiti come da programmi di investimento e sono perfettamente funzionanti, coerentemente con la destinazione di scopo dei contributi percepiti dalla Agricola Puccia.

IV.2. La difesa della Puccia e del sig. Santi Giaconia ha, inoltre, rilevato la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 86 ed 87 c.g.c. sotto diversi profili.

In primo luogo, difetterebbe la specifica indicazione dei fatti e delle relative fonti di prova di cui intende avvalersi la Procura in violazione dell'art. 86, c. 2, lett. e) ed f), c.g.c.. In secondo luogo, con argomentazioni analoghe a quelle sviluppate dalla difesa del sig. Bartolo Giaconia, è stata affermata la violazione dell'art. 87 c.g.c. in considerazione del fatto che in citazione verrebbero introdotti fatti e domande nuove – quali la contestazione di abuso del diritto - rispetto all'invito a dedurre.

IV.3. Parimenti, con argomentazioni analoghe a quelle sviluppate dalla difesa del sig. Bartolo Giaconia, è stata affermata la inammissibilità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 68, 74 e 78 c.g.c., con conseguente decadenza dall'azione, ed avanzata istanza di sospensione del giudizio ex art.

106, c.g.c. o, in subordine, di rinvio dell'udienza.

IV.4. Nel riportare le date in cui Agea ha effettuato i bonifici in favore della Puccia, oltrech  gli importi, e ritenendo che gli stessi costituiscano i momenti dal quale fare decorrere il relativo termine, la difesa ha eccepito il decorso del termine di prescrizione del diritto al risarcimento dell'asserito danno erariale affermando, al contempo, l'insussistenza dell'occultamento doloso.

IV.5. Nel merito, la difesa del sig. Santi Giaconia e della Puccia s.r.l., ribadito quanto in premessa sulle contestazioni di carattere generale sull'operato degli inquirenti, ha ripercorso le singole voci di costo rendicontate distintamente per le Misure 121 e 123 evidenziando, con ampi rimandi alle consulenze depositate, la correttezza e la legittimit  del proprio operato.

In primo luogo, con argomentazioni analoghe a quelle sviluppate dall'altro convenuto,   stata rimarcata la necessaria considerazione dell'utile di impresa e delle spese generali.

Per ciascuna voce sia della Misura 121 che 123 oggetto di rilievo (trivellazioni, impianto fotovoltaico, vasche sottogrigliato ecc.)   stato, inoltre, evidenziato come occorra tener conto dei costi aggiuntivi derivanti dal costo degli uomini e dei materiali per la posa in opera.

Per ciascuna voce   stata data evidenza di tutte le attivit  realizzate dalla Concordia e dalla Geraci oltrech  dalla Cogemat e che avrebbero determinato i rincari in argomento che, pertanto, non potrebbero essere qualificati come "gonfiamenti" delle fatture ma frutto di attivit  ed interventi effettivamente realizzati.

La difesa ha, altres , fornito una prospettazione differente in ordine alle ragioni

che portarono alla modifica del rapporto contrattuale tra Puccia e Concordia con il successivo coinvolgimento della Cogemat, evidenziando che quest'ultima risultava dotata di una esperienza cinquantennale nel settore degli impianti di macellazione e della capacità di fornire la realizzazione dell'impianto "chiavi in mano". Tale elemento, peraltro, costituirebbe un ulteriore *vulnus* alla prospettazione accusatoria, data l'assenza di qualsivoglia rapporto familiare con detta società nonché di vincoli per la stessa sulla possibilità di ricorrere al subappalto.

Effettuata la valutazione analitica delle voci di costo, la Puccia ed il sig. Santi Giaconia hanno sviluppato le loro difese anche in ordine alla contestazione inerente all'abuso del diritto in maniera sostanzialmente sovrapponibile a quanto fatto dal sig. Bartolo Giaconia.

In particolare, nell'osservare l'assoluta irrilevanza rispetto al caso di specie della normativa richiamata dalla Procura erariale in tema di appalti pubblici e dei relativi principi, è stata ribadita l'assenza di vincoli per il privato in ordine al rispetto della normativa prevista per gli appalti pubblici rimarcando, al contempo, il ruolo del prezzario regionale per valutare la congruità della spesa.

Nel contestare i riferimenti giurisprudenziali in materia tributaria effettuati dalla procura regionale è stato osservato che appaiono del tutto fuori fuoco riferimenti giurisprudenziali elaborati *in tema di "transfer pricing interno"* atteso che lo stesso riguarda operazioni societarie infragruppo che nulla hanno a che vedere con il caso di specie.

Difese sostanzialmente sovrapponibili a quelle del sig. Bartolo Giaconia sono state sviluppate anche in ordine alle contestazioni relative al tardivo aumento di capitale rilevando, altresì, come la suddetta prescrizione non fosse in alcun

modo prevista a pena di decadenza e/o revoca del contributo. A tal riguardo,

la difesa ha evidenziato che la stessa costituirebbe contestazione nuova non

contenuta nell'invito a dedurre e, quindi, inammissibile.

Parimenti, è stato affermato che il richiamo al sig. Bartolo Giaconia all'interno

del decreto di concessione dell'aiuto dal quale si evincerebbe che domanda di

aiuto fu presentata in data 5.3.2012 dallo stesso – anch'esso inammissibile in

quanto non contenuto nell'invito a dedurre – costituirebbe, comunque, il frutto

di un mero rifiuto.

Ancora, la difesa ha sviluppato argomentazioni analoghe a quelle del sig.

Bartolo Giaconia sull'impiego di documentazione asseritamente falsa per

provare il completamento dei lavori nei tempi previsti.

Sul punto è stato, inoltre, evidenziato che la Puccia ha ottenuto il decreto di

riconoscimento condizionato dello stabilimento ai sensi del Reg. (CE)

853/2004 in data 21 giugno 2018. Tale riconoscimento, concesso sul

presupposto che i lavori relativi al mattatoio fossero completati, sarebbe

avvenuto a seguito di accessi *in loco* da parte dei Medici Veterinari del

Servizio Igiene Alimenti di O.A. del Dipartimento di Prevenzione veterinario

dell'ASP di Palermo nelle date del 5 marzo 2018 e del 4 aprile 2018. Sicché

tanto costituirebbe prova che i lavori di realizzazione del mattatoio furono

certamente completi già alla data dei primi sopralluoghi dei Veterinari

dell'ASP di Palermo.

IV.6. Da ultimo, è stata affermata l'assenza dell'elemento soggettivo

contestato e la piena correttezza dell'operato degli odierni convenuti sarebbe

testimoniata proprio dai verbali di accertamento redatti dagli Ispettori

dell'IPA di Palermo.

Non vi sarebbe, inoltre, prova di un flusso di ritorno delle risorse o di qualsivoglia ingiusto profitto.

In via assolutamente subordinata, nel ribadire l'effettiva realizzazione dell'opera, è stato chiesto di quantificare correttamente il danno o l'ampio esercizio del potere riduttivo.

I convenuti hanno, quindi, concluso chiedendo *“in via pregiudiziale e preliminare: - dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice contabile;*

- sospendere il processo per i motivi sopra esposti;

- accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per i motivi sopra esposti;

- accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza della Procura in relazione al deposito dell'atto di citazione

- accertare e dichiarare prescritta l'azione della procura erariale nei modi e nei termini spiegati nel presente atto;

- nel merito, rigettare in quanto inammissibile e/o infondato l'atto di citazione della Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, notificato in data 3 gennaio 2024, così mandando completamente assolti gli odierni convenuti da ogni e qualsivoglia contestazione;

- in via estremamente subordinata, senza riconoscimento e con riserva di appello, quantificare il danno erariale nella minor misura coincidente con l'asserita 143 sovrapproduzione.

Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio”.

V. Alla pubblica udienza del 10 luglio 2024 il Pubblico ministero, dando lettura di un testo, ha diffusamente contro-dedotto in ordine a quanto affermato dalle difese in sede di costituzione. In particolare, nel ribadire

alcune delle prospettazioni contenute in citazione, parte attrice si è soffermata sull'ammissibilità delle contestazioni ancorate sull'abuso del diritto rilevando, al contempo, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata nonché si è soffermato diffusamente sull'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione per difformità rispetto all'invito a dedurre, evidenziando come, invero, i fatti contestati siano i medesimi di quelli contenuti nell'invito a dedurre. La Procura ha, altresì, ritenuto non accoglibile la richiesta di rimediazione dell'ordinanza 182/2023 con la quale è stata dichiarata l'inefficacia del sequestro conservativo disposto con ordinanza n.136/2023 confermato dal Collegio con Ordinanza n.167/2023 e, pertanto, ha insistito per l'accoglimento della domanda attorea.

All'esito dell'intervento del Pubblico Ministero, le difese dei convenuti, data la corposità del testo di cui questi aveva dato lettura, si sono opposte al deposito dello stesso e, pertanto, in ossequio al principio di oralità dell'udienza, il deposito è stato ritenuto inammissibile.

V.1. L'avv. Comandè, nell'interesse della Puccia e del sig. Santi Giaconia ha, tra l'altro, affermato la contraddizione dell'azione attorea rinvenibile nella contemporanea contestazione dell'abuso del diritto – che presuppone l'impiego di condotte formalmente lecite – ed il ricorso a condotte illecite, tra le quali la sovrapproduzione qualitativa.

Nel ribadire la congruità dei prezzi e la loro conformità al prezzario regionale la difesa ha, altresì, ripercorso le difese sviluppate in sede di comparsa.

V.2. L'avv. Dagnino, nell'interesse del sig. Bartolo Giaconia, data l'identità dei fatti oggetto di contestazione con quelli al vaglio del Giudice penale, ha insistito nella richiesta di sospensione del presente giudizio.

Nel riaffermare alcune delle difese già in atti, è stata, inoltre, rifiutata la *mutatio libelli* sottostante alla contestazione dell'abuso del diritto osservando, peraltro, come dall'eventuale esistenza dello stesso conseguirebbe comunque l'assenza di occultamento doloso con conseguente decorso del termine di prescrizione.

La difesa ha poi rimarcato il mancato assolvimento dell'onere della prova sull'esistenza di una restituzione delle somme asseritamente pagate in eccedenza o della sovrapproduzione dalla quale, peraltro, deriverebbe comunque un onere fiscale sui familiari degli odierni convenuti. Pertanto, la presenza di legami familiari nulla proverebbe in ordine all'asserita sovrapproduzione.

L'avv. Panzarella, sempre nell'interesse del sig. Bartolo Giaconia, ha ribadito l'effettiva realizzazione dell'opera evidenziando come, per la stessa, non si possa tener conto del solo valore d'acquisto dei beni necessari ma occorra valutare anche altri fattori quali l'utile d'impresa e le spese generali. Non risponderebbe, inoltre, al vero che la presenza di provvista pubblica implichi la necessaria compresenza di condotte dissipatorie.

Per il resto ha insistito come in atti.

Nell'occasione le difese di tutti i convenuti hanno, da ultimo, richiesto la rimozione di una espressione, dagli atti di parte attrice, ritenuta offensiva e sconveniente.

All'esito della pubblica udienza il giudizio è stato, pertanto, posto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio verte sull'accertamento della fondatezza della pretesa azionata dal Pubblico Ministero, concernente il danno erariale causato dagli odierni convenuti all'AGEA, e derivante dalla percezione - asseritamente indebita - di contributi in conto capitale nell'ambito delle Misure 121 e 123 del PSR Sicilia 2007/2013, per l'importo complessivo di € 5.477.566,70.

Seguendo l'ordine logico-giuridico nella trattazione – evocato dall'art. 101, comma 2, c.g.c. – il Collegio è chiamato a scrutinare le questioni pregiudiziali e gradatamente, prima del merito vero e proprio, quelle preliminari di merito, fermo restando che l'ordine di trattazione è rimesso al prudente apprezzamento del Giudice, secondo motivate ragioni di logica giuridica e di coerenza e ragionevolezza.

Per pregiudizialità logico-giuridica va, in primo luogo, scrutinato l'eccepito difetto di giurisdizione contabile.

Al riguardo, il Collegio ritiene che debba affermarsi la giurisdizione contabile per i seguenti motivi.

Anzitutto, occorre rammentare come risulti ormai pacifica la giurisdizione della Corte dei conti anche nei confronti dei privati percettori di sussidi pubblici, in quanto essi intrattengono sostanzialmente un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione poiché, attraverso l'impiego delle risorse finanziarie conseguite, concorrono a realizzare l'interesse pubblico alla cui cura è preposta l'amministrazione erogatrice (*ex multis*, Cass. SS.UU. n. 4511/2006, n. 5019/2010, n. 23897/2015, 21297/2017, 24858/2019, 32418/2021).

Ciò che, pertanto, assume valore dirimente per l'affermazione della

giurisdizione contabile non è la qualificazione della natura dell'operatore

economico, la cui veste può essere anche privatistica – come nel caso di specie

- bensì la connotazione pubblica degli scopi perseguiti e delle risorse finanziarie utilizzate (*ex pluribus*, Cass. Sez. Un. n. 1410/2018).

Nella citata pronuncia del 2006 le SS.UU. hanno, infatti, affermato il principio

- riguardo alla ipotesi di distrazione dei fondi ma pacificamente esteso anche

al caso di indebita percezione - che *“Il baricentro si è spostato dalla qualità*

del soggetto (che può ben essere un privato o un ente pubblico) alla natura

del danno e degli scopi perseguiti, cosicché ove il privato, per sue scelte,

incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla

pubblica amministrazione, alla cui realizzazione egli è chiamato a

partecipare con l'atto di concessione del contributo[...], egli realizza un

danno per l'ente pubblico anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altre

imprese il finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del

piano così come concretizzato ed approvato dall'ente pubblico con il

concorso dello stesso imprenditore, e di tale danno deve rispondere dinanzi

al giudice contabile”. (cfr. Corte dei conti Sez. III d'Appello sent. 17 marzo

2023 n.142).

Deve, inoltre, osservarsi che, in tema di giurisdizione contabile, secondo

orientamento costante della Suprema Corte *“la giurisdizione si determina*

sulla base della domanda e ... rileva non già la prospettazione delle parti,

bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in

funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e

soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della

posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti

allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti sono manifestazione”

(Cfr., *ex multis*, Cass., SS.UU., n. 1139/2007).

Non può assumere rilievo, quindi, ai fini del radicamento della giurisdizione, l’affermazione dei convenuti in ordine all’assenza del contestato sviamento delle risorse pubbliche poiché detto aspetto, ove acclarato, potrebbe condurre ad un proscioglimento nel merito degli stessi convenuti, ma non produrrebbe l’effetto di determinare un difetto di giurisdizione.

Date tali coordinate ermeneutiche, il Collegio deve concludere che sussiste la giurisdizione contabile sul giudizio in esame.

1.1. Sempre in ordine all’eccepito difetto di giurisdizione deve, poi, esaminarsi la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla difesa del sig. Bartolo Giaconia.

Parte convenuta, in particolare, ritiene che il combinato disposto degli orientamenti giurisprudenziali formatisi in tema di “espansione della giurisdizione contabile” - anche nei confronti del privato percettore di finanziamenti pubblici - e del “doppio binario” delle giurisdizioni civile e contabile, che costituisce diritto vivente, sia incompatibile con l’attuale assetto costituzionale delineato dagli artt. 24, 70, 103 comma 2 e 111 Cost..

Più in dettaglio secondo la prospettazione del convenuto, il suddetto diritto vivente non sarebbe corredato dalla necessaria *interpositio legislatoris* di cui all’art. 103 comma 2, in violazione del dettato dell’art. 70 Cost. (che attribuisce la potestà legislativa alle Camere) e violerebbe il diritto di difesa, in ragione del divieto per il giudice di esercitare la chiamata di terzi *iussu iudicis* ai sensi dell’art. 83 c.g.c., anche nei confronti di soggetti comunque ritenuti responsabili di aver contribuito al verificarsi del danno, nonché delle

norme in materia di giusto processo di cui all'art. 111 Cost., in quanto produrrebbe una giurisdizione a contraddittorio disintegro in violazione del citato art. 24 Cost..

Così sintetizzata la questione proposta, a parere del Collegio, non emerge alcun contrasto tra il suddetto diritto vivente e le citate disposizioni costituzionali.

Dette argomentazioni, seppur suggestive, non colgono nel segno per più ordini di motivi.

1.1.1. In primo luogo, va osservato che la Corte costituzionale, con la recente pronuncia n.169 del 2018, nell'inquadrare sistematicamente la giurisdizione della Corte dei conti ha affermato che: *“Occorre muovere dalla considerazione che un orientamento antico e costante di questa Corte afferma che l'art. 103, secondo comma, Cost., secondo cui «la Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge», si riferisce all'ampio ambito della «tutela del pubblico danaro» (così la sentenza n. 185 del 1982, ma analogamente anche la risalente sentenza n. 68 del 1971) ed è tradizionalmente comprensivo dei giudizi di conto e dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile. È stato altresì già affermato da questa Corte che la giurisdizione della Corte dei conti nella materia della «contabilità pubblica» «è solo tendenzialmente generale (tanto che nell'ordinamento precostituzionale la si qualificava giurisdizione speciale)» (sentenza n. 641 del 1987), sicché la Corte dei conti non può essere ritenuta il giudice esclusivo della tutela da danni pubblici (per esempio, sentenze n. 46 del 2008 e n. 641 del 1987).*

Da ciò, la giurisprudenza costituzionale ha tratto due conseguenze. La prima è che il legislatore, nella sua discrezionalità, potrebbe anche attribuire la

cognizione di alcune delle materie ricadenti nella nozione di «contabilità pubblica» alla giurisdizione di un giudice diverso (sentenza n. 641 del 1987 e, tra le altre, sentenza n. 189 del 1984). La seconda, [...], è che l'ambito della giurisdizione della Corte dei conti, «lungi dall'essere incondizionato» (sentenza n. 129 del 1981), deve contenersi, oltre che all'interno dei confini della materia «contabilità pubblica», anche entro «i limiti segnati da altre norme e principi costituzionali» (sentenze n. 773 del 1988, n. 129 del 1981 e n. 110 del 1970).

La giurisdizione contabile risulta, pertanto, anzitutto ancorata alla estensione interpretativa della locuzione contabilità pubblica nel rispetto delle norme e principi costituzionali. Al riguardo, è stato già evidenziato che il “diritto del bilancio”, quale nucleo essenziale (ed indefettibile) delle “materie di contabilità pubblica” (ex art. 103, c. 2, Cost.), dunque, si caratterizza per un'intrinseca correlazione funzionale con la “Buona Amministrazione” (ex art. 41 della Carta di Nizza), ovvero con il “buon andamento amministrativo” (art. 97, c. 2, Cost.), nella primaria esigenza di realizzare i “livelli essenziali delle prestazioni” (LEP), necessari per soddisfare i diritti civili e sociali fondamentali dei cittadini” (v. Sez. II Centr. App., sentenza n. 95/2021), alla quale intimamente si associa l'attuazione delle politiche europee di sviluppo, che meglio aiutano (in ambito nazionale) la Repubblica a “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che [limitano] di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini” (ex art. 3, c. 2, Cost.). In questa ottica, come questa Sezione ha già avuto modo di precisare (v. sent. n.123/2021), la responsabilità erariale risarcitoria appare strettamente rivolta al “buon andamento” dell'Amministrazione, in quanto si correla alle peculiarità

dell'agere publicum e funzionalmente si rapporta al buon andamento amministrativo, che – a sua volta – presuppone (anche normativamente) gli “equilibri di bilancio” (v. art. 97, c. 1, Cost.): la predetta forma di responsabilità, infatti, rappresenta sicuramente un mezzo di ripristino degli equilibri di bilancio turbati dal danno. È proprio in questa ottica che, come questa Sezione ha già avuto modo di anticipare (v. sent. n. 124/2021), il “buon andamento”, o se si preferisce la “Buona Amministrazione”, nella sua teleologica correlazione con gli equilibri di bilancio e con la sostenibilità del debito pubblico, esprime il nucleo essenziale della “contabilità pubblica”, quale “materia” oggetto di specifica riserva costituzionale a favore della giurisdizione della Corte dei conti (ex art. 103, c. 2, Cost.), in tutte le sue componenti, tanto di ripristino degli equilibri di bilancio (responsabilità risarcitoria), quanto di prevenzione e/o salvaguardia degli stessi (controllo e responsabilità sanzionatoria). E ciò, appare ora opportuno aggiungerlo, sia nei confronti dei soggetti pubblici (che istituzionalmente perseguono le finalità pubbliche), sia nei confronti dei privati, in quanto compartecipi fattivi dell'agere publicum, come i percettori dei contributi in discussione. (cfr. Corte dei conti II Sez. d'Appello sent. 151/2021).

In altre partole, la questione di legittimità costituzionale, per come proposta dalla difesa del convenuto, muove da una interpretazione di agente pubblico formalistica e, ormai, ampiamente superata. L'aggettivo “pubblico” riferito tanto alla locuzione di cui al comma 2 dell'art. 103 Cost. quanto all' “agente” indicato dalle disposizioni legislative richiamate, non può essere più interpretato quale mera qualificazione della natura giuridica soggettiva di chi agisce o della natura oggettiva degli atti compiuti. Detto vocabolo, con una

interpretazione costituzionalmente orientata, deve essere, infatti, qualificato come ciò che sostanzialmente appartiene alla collettività ed implica il coinvolgimento di risorse economiche-finanziarie che sicuramente non appartengono al patrimonio di singoli e privati individui, ma a bilanci alla cui composizione tutti i cittadini (anche europei) contribuiscono.

Del resto, è ormai pacifico il diffuso e generalizzato impiego di strumenti di diritto privato nell'esplicazione di pubbliche funzioni (si pensi al settore dei "servizi pubblici").

Sul punto non può, poi, sottacersi che i finanziamenti in argomento hanno matrice europea e *la giurisprudenza della Cassazione ha da tempo chiarito che in base al principio di assimilazione ricavabile da una serie di norme europee (art. 325 TFUE: Gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari; art. 4, comma 3 del TUE e art. 10 del Trattato CE: Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione) gli interessi finanziari europei sono assimilati a quelli nazionali e gli Stati sono tenuti ad agire con gli stessi mezzi e adottando le stesse misure che sono previste dal diritto interno per la protezione dei medesimi beni giuridici. In base a quanto chiarito dalla giurisprudenza comunitaria tale obbligo degli Stati ricomprende necessariamente ogni azione di diritto amministrativo, tributario o civile, diretta a riscuotere o a recuperare risorse ovvero obbligazioni comunitarie conseguite o per converso eluse in modo fraudolento, nonché ad ottenere il risarcimento del*

danno (cfr. Corte di giustizia Comunità Europee, 14/07/1994, n. 352/92). Di conseguenza ha affermato la Cassazione che anche se lo Stato italiano non ha adottato un'apposita legge che impone la giurisdizione contabile anche in materia di danno all'erario europeo per combattere la frode lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, pur se si ritenesse, per mera ipotesi, che le disposizioni contenute nel R.D. n. 1214 del 1934, art. 53 e nella L. 20 del G. 34965 13 1994, art. 1, l'abbiano in origine prevista esclusivamente per proteggere l'erario nazionale, l'obbligatoria applicazione del principio di assimilazione comporta necessariamente, e comunque, l'estensione di detta giurisdizione anche in materia di danno sia esso diretto o indiretto all'erario comunitario (Corte giust. 28 ottobre 2010 cit.; 4 luglio 2006, Adeneler in C202/04; 15 gennaio 2004, in C 230/01) (cfr. Sez. Unite, Ord., 10.09.2013, n. 20701) (cfr. Corte dei conti, Sez. giur per la Puglia sent. 172/2020).

A prescindere da ogni ulteriore approfondimento sulla possibilità di individuare la citata *interpositio legislatoris* in norme di rango europeo o sul rapporto tra interpretazione adeguatrice e diritto vivente, il Collegio ritiene che il diritto vivente - per come consolidatosi - ben lungi dal produrre una violazione alla Carta costituzionale costituisce, invero, il frutto di una interpretazione adeguatrice di dette norme che, se diversamente interpretate, potrebbero – in quel caso - sollevare perplessità sulla loro conformità ai principi costituzionali.

Del resto, *il sindacato di costituzionalità non è preordinato a valutare l'incertezza in ordine alla applicabilità delle norme, bensì ad eliminare la norma viziata* (cfr. Corte costituzionale Ord. n.427/1994) e né potrebbe risultare ammissibile *la questione di legittimità quando con essa il Tribunale*

rimettente << censura in realtà solo una certa interpretazione che della disposizione impugnata dà la Corte di Cassazione e che egli esplicitamente, afferma di non condividere", in quanto appunto < < compete al giudice a quo e non a questa Corte di interpretare la disposizione impugnata nel modo che lo stesso giudice ritiene corretto>>, (cfr. Corte costituzionale Ord. n.410/1994) o, ancora, quanto precede si ritiene costituirebbe una inammissibile ricerca di un avallo interpretativo da parte della Corte costituzionale di un'interpretazione non condivisa da questo Collegio. (cfr. Corte costituzionale Ord. n.272/2006).

1.1.2. Per quanto attiene alle altre connesse censure, per esigenze di sinteticità, ai sensi dell'art. 17 dell'All. 2 al c.g.c., si ritiene utile richiamare la motivazione – qui condivisa - della decisione della Corte dei conti Sez. II d'Appello n. 30/2022. Con tale pronuncia è stato, infatti, evidenziato che: *“il litisconsorzio necessario ricorre solo quando, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune a una pluralità di soggetti, la decisione non può conseguire il proprio scopo se non è resa nei confronti di tutti questi soggetti (litisconsorzio secundum tenorem rationis). La funzione dell'istituto è, infatti, quella di tutelare chi ha proposto la domanda, il quale non potrebbe conseguire quanto richiesto se la sentenza non producesse effetti nei confronti di tutti i litisconsorti, in un'ottica di “effettività della tutela giurisdizionale” e non, invece, quella di tutelare il diritto di difesa dei litisconsorti pretermessi, già sufficientemente protetti dall'inefficacia, nei loro confronti, di una pronuncia emessa a seguito di un giudizio cui essi siano rimasti estranei (Cass. civ. 9 marzo 2004, n. 4714) [...] inoltre, L'art. 1, comma 1- quater,*

della legge 14 gennaio 1994, n.20 (come modificato dall'articolo 3 del d.l. 23 ottobre 1996, n.543, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n.639) stabilisce che “se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso”. L'eventualità che dal concorso di plurimi soggetti nella causazione dell'evento dannoso si generi un litisconsorzio necessario “sostanziale” è, pertanto, esclusa in radice, in quanto le singole posizioni sono di regola scindibili, e la pronuncia resa nei confronti di taluno non è affetta da alcuna invalidità, ben potendo il giudice valutare i singoli apporti causali, e decidere, in via separata e autonoma, le singole controversie.

Detta decisione, con riferimento alla nuova formulazione dell'art. 83 c.g.c. ha, altresì, chiarito che *Ferma restando l'esclusione del litisconsorzio necessario, è chiaro che il primo comma viene a regolare il diverso istituto dell'intervento coatto jussu judicis, di cui v'è traccia nell'art. 107 c.p.c., che ha finalità ben diverse dall'ordine di chiamata in causa del litisconsorte pretermesso di cui all'art. 102 c.p.c. cit. L'intervento coatto per ordine del giudice determina, infatti, un litisconsorzio facoltativo successivo, che presuppone, ancora una volta, non solo la pluralità di parti ma anche la pluralità di rapporti sostanziali: “il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo al quale la causa è comune, ne ordina l'intervento”. Si tratta di una facoltà discrezionale esercitabile soltanto quando il giudice civile ravvisi l'opportunità (dunque, non la necessità) della partecipazione al giudizio del terzo al quale ritiene la “causa comune”, ossia sussista una connessione per titolo e/o per oggetto. In tal caso, una volta che l'ordine sia stato ottemperato, si determina un cumulo di giudizi con pluralità di parti, il*

cui legame deve essere mantenuto nel corso del processo (“litisconsorzio facoltativo a cumulo necessario”) soltanto se tra i rapporti sostanziali e tra le corrispondenti controversie si instauri un vincolo di pregiudizialità-dipendenza, tale che essi debbano essere trattati e decisi contestualmente (“cause dipendenti”) ai sensi dell’art. 331 c.p.c. e dell’art. 183, comma 1, c.g.c. Nel processo contabile di responsabilità, tale potere rimane precluso, nel pieno rispetto della legittimazione esclusiva del Procuratore regionale ad agire in giudizio e del dovere di disporre l’archiviazione, qualora ritenga non fondata la notitia damni nei confronti di taluni soggetti, pur coinvolti nella vicenda. A riprova di tale ricostruzione, i commi 4 e 5 del menzionato art. 83 subordinano all’emersione di “fatti nuovi rispetto a quelli posti a base dell’atto introduttivo del giudizio”, il potere-dovere del giudice di ordinare (non la chiamata in causa del terzo bensì) la trasmissione degli atti al pubblico ministero per le valutazioni di competenza, sempreché non sia stato adottato un formale provvedimento di archiviazione o, in tale ultimo caso, ricorrano le condizioni indicate nelle sopra riportate disposizioni.

Con riguardo, poi, alla connessa questione di legittimità costituzionale deve anzitutto osservarsi come la domanda attorea sia strettamente connessa alla all’indebita percezione dei finanziamenti relativi alle Misure 121 e 123 da parte della Puccia ed i sig.ri Bartolo e Santi Giaconia siano stati evocati in giudizio quali amministratori p.t che hanno gestito detti finanziamenti per la realizzazione delle connesse opere in ragione del sostanziale rapporto di immedesimazione organica.

Risulta, conseguentemente, anche in astratto, non condivisibile la prospettazione difensiva che vorrebbe indurre a ritenere che gli altri soggetti

(Cooperativa la Concordia, Geraci Costruzioni s.r.l. Cogemat s.r.l. e relativi ll.rr.pp.) possano essere collegati agli odierni convenuti dalla presenza di un litisconsorzio necessario. Detta notazione, pertanto, esclude la “rilevanza” della relativa argomentazione ai fini della proponibilità della questione di legittimità costituzionale nel presente giudizio. A tanto si aggiunga che, su prospettazione sostanzialmente analoga a quella formulata da detta difesa, la Corte costituzionale con decisione n. 203 del 2022, nel dichiarare l’inammissibilità della questione, ha avuto modo di chiarire che - *Il filo conduttore delle censure mosse dalla Corte rimettente è quello di un denunciato deficit di tutela del terzo, il quale - come si è detto - in nessun caso può essere chiamato in giudizio per iniziativa officiosa del giudice, ma non di meno è interessato all'accertamento, che il giudice è chiamato a compiere, nel momento in cui il giudice stesso prefigura una sua responsabilità concorrente nella causazione del danno erariale, seppur al solo fine di dimensionare la responsabilità parziaria di ciascun convenuto in giudizio, destinatario dell'azione promossa dal PM. Questa denunciata carenza di tutela - secondo la Corte rimettente - ridonderebbe, al contempo, in violazione del principio di eguaglianza (perché, "quando il fatto dannoso è causato da più persone ed alcune di esse non sono state convenute nello stesso processo", queste ultime si troverebbero in una situazione processualmente deteriore non potendo interloquire in giudizio); vi sarebbe inoltre lesione del diritto di difesa (perché la persona, la cui condotta è valutata in quanto causativa di danno erariale, non avrebbe la possibilità di discolarsi e di far sentire la sua voce); sussisterebbe infine contrasto con il principio del giusto processo (per l'ingiustificata asimmetria che connoterebbe un siffatto giudizio).*

Sulla base di tali considerazioni, la questione di legittimità costituzionale proposta deve ritenersi manifestamente infondata oltre che, in parte, irrilevante per il presente giudizio.

1.2. Per quanto attiene alla eccepita inammissibilità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 67 comma 5 c.g.c., deve anzitutto rammentarsi che *ogni valutazione relativa alla regolarità ed alla validità degli atti processuali spetta esclusivamente al Collegio giudicante, in sede di trattazione in udienza del giudizio instaurato dalla Procura regionale e con l'osservanza del principio indefettibile del contraddittorio tra le parti. È il giudizio, infatti, la sede naturale del riscontro della validità degli atti anche se relativi alla fase preprocessuale (Sez. Appello Sicilia n. 13/A/2021) (cfr. Corte dei conti Sez. d'Appello per la Regione Siciliana sent. 21/A/2024 e Sez. giur. per la Regione Siciliana sent. 950/2021). Esaurita la fase cautelare del presente giudizio e fatte salve le statuizioni contenute nelle citate ordinanze per le relative finalità, il Collegio ritiene che le motivazioni contenute nell'ordinanza n. 182/2023 risultino condivisibili e che, pertanto, alle stesse possa compiersi espresso rinvio, per esigenze di sinteticità, ai sensi dell'art. 17 dell'All. 2 al c.g.c..*

Sul punto, in particolare, si condivide l'argomentazione secondo la quale la qualificazione di perentorietà del termine di cui all'ordinanza ex art. 74 co. 5 c.g.c. si rinviene espressamente nel solo art. 78 co. 1 c.g.c. e, quindi, ai limitati fini ivi considerati. In sintesi, la sua inosservanza assurge certamente a causa di inefficacia del sequestro conservativo autorizzato dal Giudice monocratico. Con ciò, il legislatore delegato in sintonia con l art. 669 nonies c.p.c. (disposizione applicabile, peraltro, a tutti i procedimenti cautelari cd. non anticipatori) attua un equilibrato bilanciamento degli interessi erariali, in

funzione dei quali il Requirente richiede la misura cautelare conservativa, con quelli del soggetto passivo del sequestro, la cui grave situazione non può essere protratta oltre una durata rigorosamente limitata (su questo necessario bilanciamento, nella materia che occupa, cfr., ex plurimis, C. cost. n. 237/1995, con richiami, nonché le condivise preoccupazioni espresse dall'intera giurisprudenza contabile richiamata più sopra).

Convince, inoltre, l'osservata scissione degli effetti, cautelari e sul merito, derivanti dall'inosservanza del termine di cui all'ordinanza ex art. 74 co. 5 c.g.c. con correlativo appagamento dell'esigenza che l'invitato sia esposto al vincolo della misura cautelare secondo un orizzonte temporale certo e, al contempo, delle esigenze alla base di una istanza tempestiva di proroga di quel medesimo termine per il deposito dell'atto di citazione, ovviamente alle condizioni ed ai limiti sanciti dall'art. 68 c.g.c. A tale conclusione, non solo non osta alcuna preclusione normativa espressa, ma si perviene, sistematicamente, considerando che a negarla non si comprenderebbe, poi, il destino da riservarsi alle eventuali proroghe richieste dall'invitato per l'esercizio della facoltà difensive ex art. 72 co. 2 c.g.c. delle quali, infatti, lo stesso codice non esclude la plausibilità nell'ipotesi peculiare di cui agli artt. 73 e ss. c.g.c.

A tale ultimo riguardo, le argomentazioni dei convenuti inerenti all'art. 43, comma 5, c.g.c. sulla non prorogabilità dei termini perentori finiscono, invece, per confermare quanto già affermato nella citata ordinanza n. 182/2023.

Ove si accogliesse la prospettazione difensiva, infatti, l'eventuale richiesta di proroga dei termini a difesa dell'invitato, di cui all'art. 72, comma 2, c.g.c., non potrebbe ritenersi ammissibile proprio in ragione dell'improrogabilità -

neanche in presenza di accordo delle parti - del termine di cui all'art. 74, comma 5, c.g.c. Verrebbe, così, a configurarsi un sistema nel quale un soggetto destinatario di un invito a dedurre con contestuale sequestro, oltre a dover usufruire di termini ridotti per approntare la propria difesa in sede cautelare, non potrebbe, altresì, esercitare le normali prerogative riconosciutegli a propria difesa nel merito, in ragione della sostanziale "interferenza" della fase cautelare su quest'ultimo e con palese nocumento delle prerogative difensive.

Detta interferenza, invece, non trova alcuna ragionevole giustificazione e, pertanto, deve concludersi che – diversamente da quanto sostenuto dagli odierni convenuti – la proroga disposta con l'ordinanza n. 2 del 2023 è stata legittimamente concessa e che, conseguentemente, l'atto di citazione depositato il 29 dicembre 2023 risulta tempestivo rispetto al termine del 2 gennaio 2024.

1.3. Manifestamente infondata risulta, inoltre, l'eccepita nullità dell'atto di citazione in ragione dell'asserita mancanza della specifica indicazione dei fatti e delle relative fonti di prova di cui intende avvalersi la Procura in violazione dell'art. 86, c. 2, lett. e) ed f), c.g.c.. Sul punto, il Collegio ritiene, contrariamente a quanto affermato dalla difesa del sig. Giaconia Santi e della Puccia, che l'atto di citazione -per quanto qui di interesse - sia fondato su un corredo probatorio che si appalesa tutt'altro che carente. In ossequio alla prescrizione di cui all'art. 86 lett. f c.g.c. la Procura regionale ha, infatti, riportato, quale corredo probatorio, elementi contenuti in un elenco di n. 109 punti.

Né può ritenersi che l'atto di citazione - tutt'altro che sintetico - risulti carente

dell'indicazione dei fatti sui quali fonda le proprie contestazioni, tant'è che gli

odierni convenuti con memorie – anche in questo caso particolarmente

sviluppate – hanno preso posizione su ciascun fatto oggetto di rilievo.

Peraltro, deve rammentarsi che l'eventuale mancato adempimento dell'onere

probatorio non può mai tradursi in nullità o improcedibilità della domanda ma,

semmai, nella sua eventuale infondatezza nel merito (profilo che sarà

affrontato in seguito).

Anche detta eccezione inerente alla nullità dell'atto di citazione deve essere

respinta.

Con l'occasione, proprio in ordine alla sinteticità, il Collegio ritiene opportuno

osservare che gli atti di entrambe le parti, riproducendo in maniera pedissequa

ampi passaggi di sentenze non strettamente necessari o l'elenco dei beni

oggetto di sequestro della precedente fase cautelare si pongano al limite della

violazione del principio di cui all'art. 5 comma 2 c.g.c.

1.4. Per quanto attiene alla nullità dell'atto di citazione eccepita ai sensi

dell'art. 87 c.g.c. il Collegio osserva quanto segue.

Al riguardo, la Procura, nel corso della pubblica udienza, ha sostenuto che la

qualificazione della condotta degli odierni convenuti in termini di “abuso del

diritto” non costituirebbe frutto di una *mutatio libelli* anche in considerazione

della identità dei fatti oggetto di contestazione e che la stessa si pone in

conseguenzialità logica con le difese sviluppate in sede preprocessuale.

Il Collegio ritiene che l'eccezione in argomento possa trovare soltanto parziale

accoglimento.

Sul piano normativo deve, anzitutto, premettersi che l'art. 86, comma 2, c.g.c.

nel porre in rassegna gli elementi che devono essere contenuti nell'atto di

citazione, alla lett. e) indica: *“l'esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni”*. Come accennato, il Legislatore ha, inoltre, previsto (al comma 6) che la citazione è nulla *se manca l'esposizione dei fatti di cui al comma 2 lettera e)*.

L'art. 87 c.g.c., poi, nel contemplare una differente ipotesi di nullità, stabilisce che la citazione è altresì nulla, *qualora non sussista corrispondenza tra i fatti di cui all'articolo 86 comma 2, lettera e), e gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell'invito a dedurre, tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni*.

Dall'esame di dette disposizioni emerge come la nullità dell'atto di citazione sia - per quanto qui di interesse - tendenzialmente ancorata ai fatti oggetto di contestazione piuttosto che all'inquadramento giuridico degli stessi, in ossequio al principio *iura novit Curia*.

Al riguardo, consolidata giurisprudenza contabile ha, infatti, avuto modo di osservare che *considerata, in particolare, la natura non solo di garanzia ma anche istruttoria che permane in capo all'invito a dedurre, il rapporto tra questo e l'atto di citazione non può tradursi nella sovrapposibilità di contenuti ben potendo l'impostazione dell'atto di citazione tenere conto degli elementi complessivamente acquisiti nell'ambito della fase preprocessuale*.

La ratio di garanzia sottesa all'art. 87 c.g.c. è circoscritta all'esigenza che *sia assicurata corrispondenza – nei termini sopra descritti- nelle contestazioni in fatto dedotte dal Pubblico ministero contabile nei due atti che si susseguono nelle descritte fasi e non investe anche gli “elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda” che sono elementi del solo atto di*

citazione, ai sensi della lettera e) del comma 4 dell'art. 86 c.g.c.. La richiesta corrispondenza si limita quindi agli elementi di fatto, anche tenuto conto che, a rigore, il contenuto dell'invito a dedurre, come disciplinato dall'art. 67 c.g.c., contempla esclusivamente un'esplicitazione degli "elementi essenziali del fatto, di ciascuna condotta contestata e del suo contributo causale alla realizzazione del danno contestato" senza richiami agli "elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda" inseriti nell'atto di citazione (cfr. Corte dei conti Sez. II d'Appello sent. 145/2024).

Al contempo, occorre rammentare che "il Procuratore regionale, che già dispone degli elementi essenziali della fattispecie, nei suoi aspetti oggettivi e soggettivi, avendo un "danno" da comunicare "al presunto responsabile", non può poi esimersi dal formulare nell'atto di invito a dedurre l'ipotesi di imputazione (che potrebbe muoversi all'indagato con l'atto di citazione), la quale a questo punto del procedimento assumerà le sembianze di una provvisoria (essendo solo ipotizzata) azione e, qualunque sia il modo in cui verrà espressa, conterrà quegli elementi che sono il petitum e la causa petendi, se non come aspetti strutturali di una figura giuridica ben determinata, certamente come elementi descrittivi di un ipotetico futuro addebito per danno erariale" (Sez. II^a appello, sent. n. 328/2019; in condivisione, cfr. Sez. II^a appello, sentenze n. 96/2022 e n. 129/2023) (cfr. Corte dei conti II Sez. d'Appello sent. 371/2023).

*Il riferimento ai fatti di cui all'art. 86, comma 2, lett. e) c.g.c. non può, pertanto, essere inteso come limitato al mero fatto storico implicando, comunque, una contestazione quantomeno embrionale sia in ordine al *petitum* che alla *causa petendi*.*

Del resto, si ritiene che *tenuto conto della duplice funzione – istruttoria e garantistica- dell’invito a dedurre, il rapporto di questo con l’atto di citazione non possa e non debba essere di totale corrispondenza, considerata in particolare la prima funzione dell’invito a dedurre, a seguito del quale possono emergere elementi probatori ulteriori rispetto a quelli già acquisiti prima della sua emissione (Corte dei conti, II, n. 43/2016; Corte dei conti, SS.RR., n. 7/QM/1998; id. SS.RR.; n. 14/1998). La scelta del legislatore della codificazione di introdurre nella novella codicistica la predetta espressa ipotesi di nullità è stata accompagnata da una valorizzazione della funzione garantistica dell’invito a dedurre, nel suo rapporto con l’atto introduttivo del giudizio di responsabilità, quale condizione per consentire all’invitato di esporre le proprie difese, al fine di ottenere la definizione della fase preprocessuale in tempi ragionevolmente brevi. In tal senso, alla luce di un’interpretazione letterale oltre che teleologica del dettato normativo dell’art. 87 c.g.c., ai sensi dell’art. 12 preleggi, va rilevato che, nella relazione illustrativa del Codice, la norma veniva individuata come indicativa del “taglio di valorizzazione della difesa che informa di sé il Codice”, andando ad attuare il disegno individuato dal criterio di delega di cui all’art. 20, co. 2, lett. g), punto 2, che prescrive una partecipazione dell’incolpato “piena, anticipata e consapevole del nucleo essenziale del fatto posto a suo carico, la cui immutabilità tra la fase conclusiva dell’istruttoria e quella di introduzione del giudizio assicura che egli abbia potuto dispiegare le proprie difese già prima della citazione e su tutto il contestato”, con la precisazione che “la corrispondenza richiesta dalla legge tollera la diversità nel contenuto degli atti menzionati qualora derivante dalle controdeduzioni spiegate dal*

convenuto dopo l'avviso, trattandosi di elementi noti alla difesa per esser stati da essa stessa introdotti" (cfr. Corte dei conti Sez. II d'Appello sent. 582/2022).

Tenuto conto delle citate coordinate ermeneutiche, deve ritenersi che le contestazioni fondate sull'abuso del diritto e contenute nell'atto di citazione non si pongano in rapporto consequenziale con le deduzioni fornite nel corso della fase preprocessuale.

In particolare, si ritiene che gli elementi essenziali del fatto contenuti nell'invito a dedurre - oggetto di contestazione in prima battuta - potevano sostanzialmente rinvenirsi nell'indebita percezione dei contributi da parte degli odierni convenuti, ottenuta attraverso un sistema di sovrapproduzione agevolato dalla presenza di intrecci familiari tra i beneficiari della provvidenza economica e le ditte chiamate alla realizzazione dell'intervento.

A fronte delle deduzioni fornite dal solo sig. Giaconia Bartolo e delle difese sviluppate in sede cautelare nonché della consulenza di parte a firma dell'ing. De Santis, tese a fornire prova dell'assenza di sovrapproduzioni, la Procura regionale, con l'atto di citazione, oltre ad insistere sulle contestazioni contenute nell'invito a dedurre ha, altresì, rilevato la presenza di condotte riconducibili a forme di abuso del diritto ampliando e, quindi, mutando in parte *qua* il "nucleo essenziale del fatto".

Al riguardo, occorre, infatti, rammentare che *l'abuso del diritto non presuppone una violazione in senso formale, ma si configura, al contrario, ogni qual volta il titolare di un diritto soggettivo, potendo esercitare le facoltà connesse a tale situazione giuridica secondo modalità non rigidamente predeterminate, scelga di esercitarlo in maniera alterata dallo schema*

formale ad esso riconducibile, ossia finalizzando il suo esercizio al conseguimento di obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli delineati dal legislatore (cfr. mass. Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 18/09/2009, n. 20106).

Il Legislatore, inoltre, seppur in ambito fiscale, con l'art. 10-bis della legge 27 luglio 2000 n. 12 (c.d. Statuto del contribuente) come introdotto dal d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128, ha fornito i connotati principali dell'abuso del diritto stabilendo che *configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti*. Anche al di fuori dell'ambito fiscale, comunque, può evidenziarsi come il nucleo essenziale dell'abuso del diritto vada, pertanto, rinvenuto in condotte che, sebbene risultino formalmente rispettose delle disposizioni vigenti, vengono poste in essere con finalità illecita. L'ipotesi di abuso del diritto deve, conseguentemente, tenersi distinta rispetto all'ipotesi (anche formalmente) illecita della sovrapproduzione.

La contestazione agli odierni convenuti di aver posto in essere condotte riconducibili ad un abuso del diritto, contenuta in citazione, costituisce, pertanto, una nuova ed ulteriore contestazione rispetto a quella originaria di aver ottenuto indebitamente le provvidenze economiche ricorrendo a fatture "gonfiate".

A prescindere da ogni ulteriore valutazione sul rapporto intercorrente tra l'eccezione in argomento e la violazione del divieto di "nova" cui all'art. 193 c.g.c., sulla quale si fonda in parte la decisione della locale Sezione d'Appello n. 52/A/2024, richiamata dalla difesa dei convenuti, il Collegio ritiene che gli odierni convenuti non abbiano avuto modo di sviluppare le loro difese in sede

preprocessuale sulla nuova contestazione di abuso del diritto e, pertanto, deve

dichiararsi la nullità parziale dell'atto di citazione in parte *qua*.

Analogo esito deve dichiararsi, sulla base delle medesime motivazioni, per le

contestazioni connesse al mancato tempestivo versamento dell'aumento del

capitale deliberato. Tale fatto e la relativa contestazione sono, infatti, apparse

esclusivamente all'interno dell'atto di citazione.

Le valutazioni che seguono devono, pertanto, ritenersi limitate alle

contestazioni inerenti alle asserite sovrappatture e false dichiarazioni per

come residuano dalla precedente dichiarazione di nullità parziale.

Da ultimo, sul punto, deve ritenersi, invece, ammissibile la contestazione

inerente alla presentazione da parte del sig. Bartolo Giaconia della domanda

di aiuto del 5.3.2012 ossia quando il rappresentante legale era, invece, il sig.

Santi Giaconia.

Tale contestazione, infatti, per come emerge dalla mera lettura dell'atto di

citazione è stata mossa in risposta alle deduzioni del sig. Bartolo Giaconia

secondo le quali questi non avrebbe assunto condotte di gestione collegabili

casualmente alle indebite percezioni inerenti alla misura 123 del PSR Sicilia

2007/2013.

1.5. Così ridisegnati i confini del presente giudizio, preliminarmente, deve

rammentarsi che *i rapporti tra il processo contabile e quello penale sono*

improntati ai principi dell'autonomia e della separatezza in quanto il nuovo

codice penale di rito del 1988 ha abrogato l'art. 3 del previgente c.p.p. che

statuiva la necessaria pregiudizialità del processo penale e, quindi, la

sospensione necessaria del processo non penale qualora la cognizione del

reato influisse sulla decisione della controversia. Ciò ha portato alla modifica

dell'art. 295 c.p.c. da parte della L. 353/1990 che nell'attuale formulazione prevede soltanto la sospensione propria del processo civile quando la decisione della causa civile ha un vincolo di consequenzialità con la decisione di una controversia penale e all'introduzione dell'art. 106, co. 1, c.g.c. sulla sospensione del processo contabile per la esistenza di un vincolo di pregiudizialità logico-giuridica con una questione che deve essere accertata da un altro plesso giurisdizionale con efficacia di giudicato (cfr. Corte dei conti Sez. d'Appello per la Regione Siciliana sent. 11/A/2023).

Nel caso in esame, non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità tra il procedimento penale e l'odierno giudizio in quanto l'eventuale insussistenza dei fatti addebitati in sede penale (art. 640-*bis* c.p., artt. 2 e 8 d.lgs 74/2000 e artt. 5, 24 d.lgs. 231/2001), diversamente da quanto sostenuto dalle difese dei convenuti, non avrebbe, quale immediata conseguenza, il riconoscimento della legittimità dei comportamenti tenuti dagli stessi ai fini della percezione delle provvidenze in argomento ed all'assoluzione in sede contabile.

Detto procedimento penale, infatti, oltre a riguardare anche altri soggetti rispetto a quelli evocati nel presente giudizio, è incentrato su fattispecie di reato tipiche (quali la Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e l'Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) la cui configurazione implica la presenza di elementi differenti ed in parte ulteriori rispetto alla configurazione di ipotesi atipiche di danno per l'Erario contestate nel presente giudizio.

In altre parole, a titolo di mero esempio, anche se in sede penale, si dovesse ritenere che dette figure di reato non risultino configurate (per ipotesi per

carenza dell'elemento soggettivo del dolo) tanto non equivarrebbe ad affermare - come meglio si dirà appresso - che le provvidenze economiche in argomento siano state debitamente percepite, ben potendo il danno erariale prodursi anche colposamente.

Diversamente da quanto sostenuto dalle difese, la definizione del giudizio penale nel quale gli odierni convenuti rivestono la qualità di imputati non costituisce il “necessario antecedente” *dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato* ai sensi dell'art. 106 c.g.c..

Ciò non toglie che *il convincimento del giudice contabile può [...] liberamente formarsi anche sulla base degli elementi derivanti dalle indagini penali, che vengono in rilievo, nel giudizio per la responsabilità erariale, non quali prove in senso tecnico, bensì quali elementi da valutare, come presunzioni, anche ai sensi degli articoli 2727 e 2729 c.c. [...] In base a dette prove, il Giudice forma il proprio libero convincimento, ex artt. 94 e 95 C.G.C., fornendone adeguata motivazione (ex multis, Cass. n. 626/2016 e n. 840/2015), che evidenzi il percorso logico e giuridico che lo ha condotto alla decisione, senza che ciò implichi la necessità della dettagliata confutazione di tutte le prove e/o argomentazioni contrarie* (cfr. Corte dei conti Sez. II d'Appello sent. 166 del 2020).

Deve, pertanto, escludersi la sussistenza del necessario requisito della pregiudizialità del procedimento penale rispetto al presente, con conseguente rigetto dell'istanza di sospensione.

1.6. Ancora, in via preliminare, deve vagliarsi l'eccepite decorso del termine di prescrizione.

Al riguardo, rispetto all'affermazione dell'applicazione del termine quadriennale, a prescindere da ogni ulteriore approfondimento sull'applicabilità di detta disposizione sul caso in esame, basta rilevare che l'ultimo paragrafo dell'art. 3 del Regolamento CE/2988/95 stabilisce che “*Gli Stati membri mantengono la possibilità di applicare un termine più lungo di quello previsto rispettivamente al paragrafo 1 e al paragrafo 2*”. Nel caso in esame, pertanto, ben può trovare – come in effetti trova - applicazione la previsione dell'art. 1 comma 2 della l. n. 20/1994 in forza del quale “*Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta*” (cfr. Corte dei conti Sez. d'Appello per la Regione Siciliana sent. 44/2023, Sez. giur. per la Regione Siciliana sentt. 79/2022, 294/2022 e 912/2022).

1.6.1. Affermata l'applicazione del termine quinquennale di cui all'art. 1 comma 2 della l. n. 20/1994, deve trovare parziale accoglimento l'eccezione di prescrizione per come opposta in via subordinata dalla difesa degli odierni convenuti.

Il *dies a quo* va, infatti, individuato nel momento nel materiale esborso economico posto in essere con i relativi mandati di pagamento.

L'individuazione del fatto dannoso, secondo ormai pacifico orientamento, deve, infatti, condurre il Giudice contabile a declinare la regola generale ex art. 2935 c.c. attraverso la configurazione del binomio “condotta/danno” (cfr. Corte dei conti Sez. III Appello sent. 14/2020).

Va rammentato, inoltre, che [...] secondo l'indirizzo ermeneutico consolidato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, “il danno non è una mera lesione

di un diritto, ma lesione di un diritto dalla quale siano derivate conseguenze pregiudizievoli oggettivamente apprezzabili” (vedasi Corte di cassazione a partire dalle sentenze nn. 26972 – 26975 del 2008. (Corte dei conti, II^ Sez. di Appello sent. n. 173 del 14/03/2018, III^ Sez di Appello sent. n. 170 del 16/09/2019) e, nel caso in esame, il danno ha assunto un carattere apprezzabile al momento dell’esborso in favore della Puccia s.r.l..

In particolare, deve osservarsi che i pagamenti e, quindi il depauperamento erariale, sono intervenuti tra il giorno 8.10.2015 ed il 28.02.2019. L’invito a dedurre risulta, inoltre, notificato a tutti gli odierni convenuti in data 17.08.2023.

Pertanto, può trovare accoglimento l’eccezione di prescrizione formulata in via subordinata, in quanto l’invito a dedurre è pervenuto oltre un quinquennio dopo i pagamenti, ad eccezione dell’ultimo pagamento, intervenuto il 28.02.2019 per la Misura 123 (euro 856.187,95). Il diritto al risarcimento del danno per i presunti fatti dannosi afferenti agli altri pagamenti deve, pertanto, dichiararsi prescritto.

Il Collegio ritiene, infatti, che l’azione erariale non sia corredata da sufficienti elementi di prova in ordine alla sussistenza di un doloso occultamento.

Sul punto deve, in primo luogo, rammentarsi che *secondo la giurisprudenza contabile, il doloso occultamento implica una condotta volutamente ingannatrice e fraudolenta, diretta intenzionalmente ad occultare l’esistenza del danno già cagionato, e idonea ad ingenerare una situazione di obiettiva preclusione, da parte del creditore, della possibilità di fare valere il diritto di credito* (Sez. III, sentt. nn. 16/2020 e 62/2020). L’art. 1, comma 2, della l. n. 20 del 1994 e s.m.i., distingue, sul piano fenomenico, la condotta di danno

(quale prius quantomeno temporale) dalla condotta di occultamento, che è condotta generalmente ulteriore (Sez. III, sentt. n. 16/2020 e n. 62/2020): infatti, “L’attività intenzionale di occultamento è per sua natura estrinseca all’elemento oggettivo del danno – riguardato come evento e, dunque, come inerente al fatto costitutivo della responsabilità amministrativa – ed è rinvenibile laddove il responsabile, od un terzo, si sia comunque adoperato, anche a mezzo di un comportamento negativo, per impedire la conoscibilità od evidenza del fatto dannoso” (Sez. II n. 129/2017 e n. 588/2018; Sez. III, sentt. n. 114/2020 e n. 57/2023). La condotta di occultamento, sul piano strutturale, può consistere tanto in un facere, quanto in un comportamento omissivo (Sez. III, sentt. n. 62/2020 e n. 386/2019 e giurisprudenza ivi citata). (ex multis cfr. Corte dei conti Sez. I d’Appello sent. 481/2023).

Il Collegio è consapevole che, nel caso in cui la condotta dalla quale deriva il danno erariale costituisca anche reato, concorde giurisprudenza ritiene che il “doloso occultamento” possa ritenersi integrato *in re ipsa* dalla condotta penalmente rilevante, con la conseguenza che “*In caso di doloso occultamento del danno aventi i caratteri di un reato, la prescrizione dell’azione di responsabilità amministrativa decorre dalla data del rinvio a giudizio in sede penale, a nulla rilevando la mera notizia desunta da indagini non comportanti una conoscenza affidabile dei fatti*”(cfr. *ex plurimis*, Corte dei conti Sez.III d’Appello sent. 114/2020, Sez. I n. 651 del 2009 e n. 498 del 2015; Sez. II n. 65 del 2020; Sez. III n. 182 del 2013 e n. 43 del 2020).

Nel caso in esame, d’altra parte, nessuna sentenza di condanna accertativa della responsabilità penale degli odierni convenuti è stata ancora emessa.

Come meglio si dirà nel corso del vaglio del merito della questione in esame,

inoltre, il materiale probatorio offerto dalla relazione della Guardia di Finanza

non contiene prova di elementi sintomatici del doloso occultamento oltre

all'asserita sovrapproduzione ed alla presenza di un rapporto di parentela tra

gli odierni convenuti ed alcuni membri delle compagini sociali di alcune delle

ditte subappaltatrici. Non risulta, infatti, né che le somme asseritamente

percepite in maniera indebita siano state in qualche modo oggetto di

retrocessione in favore della Puccia né che le società riconducibili alla

famiglia Giaconia abbiano svolto il ruolo di società filtro o di "cartiera".

Il Collegio non ritiene, in sintesi, che la mera presenza di rapporti di parentela

tra alcune delle società coinvolte nella realizzazione dell'opera sia di per sé

sufficiente a configurare un doloso occultamento, né risultano contestate o

confutate in modo attendibile le argomentazioni della difesa in base alle quali

i costi generali e gli utili di impresa delle aziende facenti capo a parenti o affini

non dovrebbero essere considerati quali "costi regolari", laddove il costo

rendicontato all'amministrazione concedente il contributo si sia attestato entro

il quadro economico dell'intervento approvato dall'ente concedente ed i

prezziari regionali.

Pertanto, dichiarata prescritta la pretesa erariale per euro 4.621.378,75 l'esame

del presente giudizio prosegue per il residuo danno di euro 856.187,95.

2. Esaurite le questioni pregiudiziali e preliminari, prima di passare al

merito, occorre effettuare delle premesse di carattere generale.

Le politiche di coesione poste in essere dall'Unione Europea nei confronti di

alcuni settori economici specificamente individuati (quale quello agricolo)

passano attraverso l'implementazione di diverse forme di "sostegno"

economico. Queste possono, infatti, assumere la veste, tra le altre, del

“finanziamento a fondo perduto”, del “cofinanziamento” o, ancora, attraverso forme di “garanzia” dei finanziamenti concessi alle imprese (garanzie, cogaranzie, controgaranzie ecc.).

La scelta della forma di sostegno adeguata rispetto al singolo intervento scaturisce dalla valutazione di diversi criteri, tra i quali, le risorse disponibili, l’obiettivo prefissato, il rispetto del principio della libera concorrenza e l’esigenza di evitare il c.d. “spiazzamento” degli investimenti privati.

In particolare, il Legislatore europeo, al fine di evitare la realizzazione di infrastrutture sostanzialmente inutili (o incomplete), ha progressivamente sempre più subordinato la concessione di finanziamenti, o di altre forme di sostegno, alla necessaria compartecipazione di capitali “privati” in modo da “responsabilizzare” il richiedente nell’individuazione delle operazioni ritenute maggiormente meritevoli e sostenibili.

Si è valutato, inoltre, che la compartecipazione del capitale privato potesse assicurare un’azione improntata al rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità in quanto tali obiettivi – ontologicamente perseguiti dal privato nell’impiego delle proprie risorse – sarebbero stati “di riflesso” perseguiti anche nell’impiego della quota di compartecipazione pubblica.

Il ricorso a finanziamenti interamente “a fondo perduto” è stato, infatti, gradualmente limitato ad ipotesi del tutto residuali in quanto, in passato, tale modalità di sostegno aveva mostrato la propria sostanziale inefficacia nel garantire la sostenibilità nel lungo periodo delle infrastrutture realizzate e costituiva occasione privilegiata per condotte illecite e frodatorie.

In altre parole, prevedere delle limitazioni in ordine alle spese ammissibili e fissare la necessaria compartecipazione all’investimento privato quali

condizioni di ammissibilità al finanziamento dovrebbe contribuire, secondo il costruito europeo, a selezionare le progettualità maggiormente meritevoli e sostenibili nel lungo periodo.

Anche le ipotesi di provvidenze in compartecipazione possono, tuttavia, costituire occasione di condotte illecite, specialmente nei casi in cui la compartecipazione di capitali privati risulti meramente simulata e, conseguentemente, l'intera elargizione divenga indebita.

L'impiego di condotte illegittime volte a mascherare il mancato apporto di capitale privato alla singola progettualità o, peggio - si aggiunge - alla indebita locupletazione di parte delle risorse, non determina, infatti, un danno nei confronti dell'Unione Europea o di altra Amministrazione quantificabile nella sola misura del capitale così sottratto all'investimento. La quantificazione va, invero, effettuata in misura pari all'intero importo del finanziamento, in quanto è ragionevole presumere che lo stesso sostegno sia stato erroneamente allocato in favore di un progetto non meritevole o comunque, data la limitatezza delle risorse disponibili, in danno di progetti maggiormente meritevoli e realmente sostenibili. È proprio su tali presupposti che si fondano le previsioni normative (europee e nazionali) che sanciscono la revoca dell'intero finanziamento non appena si rilevi l'artefatta creazione dei presupposti per l'ottenimento del beneficio.

2.1. Alla luce di tali necessarie premesse, il Collegio ritiene che la domanda attorea non possa trovare accoglimento per i seguenti ordini di motivi.

Anzitutto deve osservarsi come l'effettiva realizzazione a regola d'arte dell'opera non risulti oggetto di contestazione e, parimenti, non risulti contestato né provato dalla Procura regionale che le somme oggetto di

finanziamento e percepite dalla Puccia siano state oggetto di “retrocessione”

dalle società che hanno realizzato i lavori. Con la domanda attorea viene,

infatti, contestato che la Geraci e la Concordia avrebbero sostanzialmente

beneficiario di una “rendita di posizione”.

La contestazione attorea, pertanto, per come residua dalle nullità parziali

dichiarate in precedenza, è di aver sostanzialmente realizzato l’opera con

importi inferiori e, al contempo, di aver prodotto fatture sovradimensionate,

al fine di potere - non soltanto beneficiare del pubblico finanziamento - ma di

consentire alla famiglia Giaconia di appropriarsi, con il concorso di imprese

compiacenti, delle risorse invero non spese.

A tale ultimo riguardo deve osservarsi come, dal bando e dalle disposizioni

attuative, non emerga – fatta eccezione per quanto previsto dal par. 7.6 delle

disposizioni attuative e procedurali misure a investimento parte generale in

tema di acquisto di immobili - nessun espresso divieto per il beneficiario del

finanziamento di contrarre con società riconducibili a parenti o affini. Né è

possibile desumere un obbligo in capo a dette società di riconoscere sconti o

riduzioni ulteriori rispetto a quanto previsto dal prezzario regionale.

Con riguardo alle riflessioni effettuate dalla Procura regionale nell’atto

introduttivo – apprezzabili nello spirito - deve, inoltre, osservarsi come non si

possa approdare ad una sostanziale sovrapposizione del paradigma del

funzionario pubblico con quello del privato beneficiario di provvidenze

pubbliche.

Sebbene rientranti nella medesima giurisdizione per le motivazioni che

precedono, deve ritenersi che l’assenza di specifiche previsioni legislative in

tal senso non consenta di valutare l’elemento soggettivo di un pubblico

funzionario e di un privato percettore di pubbliche provvidenze secondo i medesimi parametri (imparzialità, trasparenza, efficienza, efficacia, economicità ecc.).

In altre parole, sebbene nessun pubblico funzionario possa, in ipotesi, ritenere pienamente legittimo di affidare in via diretta un appalto milionario ad un proprio parente in assenza di procedure ad evidenza pubblica, deve ritenersi che il privato beneficiario - in mancanza di condotte illecite concorrenti - ben potrebbe ritenere che l'assenza - nel bando pubblico - di obblighi o divieti specifici in tal senso consenta detta condotta.

Da tanto consegue che il paradigma del funzionario tipo non può assurgere a parametro di riferimento per valutare la condotta del privato beneficiario di provvidenze pubbliche, ancorché quest'ultimo si inserisca nella realizzazione di una politica pubblica.

Sebbene si concordi con la Procura regionale nel ritenere ragionevole che i rapporti con società "collegate" da rapporti familiari avrebbero potuto assicurare alla Puccia, in sede di contrattazione, di ottenere un maggiore ribasso sulle spese, non risulta che, nel caso in esame, il beneficiario fosse tenuto ad avviare procedure competitive per la selezione delle ditte incaricate della realizzazione dell'opera in argomento.

In sintesi, con riguardo alla Misura in esame, non si rinvencono ostacoli giuridici a che il privato beneficiario si rivolga ad una ditta riconducibile ad un familiare per la costruzione di un'opera la cui realizzazione è compartecipata da un finanziamento pubblico e la ditta incaricata non applichi nessun ribasso rispetto ai prezzi contenuti nel prezzario regionale così "approfittando" integralmente dell'utile che ne scaturisce.

La mancata previsione di un divieto specifico a contrarre con imprese riconducibili a parenti costituisce probabilmente *un vulnus* all'attuale sistema del quale potrebbe risultare quantomeno auspicabile che l'Amministrazione tenga conto per le prossime procedure.

L'assenza di divieti espressi in tal senso potrebbe aver, infatti, l'effetto di sterilizzare il perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità sul quale l'Amministrazione confida, in ragione, come accennato, della compartecipazione di capitale privato.

Nel presente giudizio, la valutazione positiva della domanda attorea non può quindi prescindere dalla prova della sovrapproduzione che -come meglio si dirà appresso - non risulta invero raggiunta.

Al riguardo, deve osservarsi anzitutto come l'IPA abbia attestato che l'opera è stata realizzata a regola d'arte nel rispetto dei vincoli di spesa nonché dei prezziari regionali.

Del resto, *le disposizioni attuative e procedurali - misure a investimento parte generale*, per quanto qui di interesse, stabilivano che: *“Relativamente alla realizzazione di opere edili a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione ecc.), devono essere presentati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici analitici redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezziari regionali vigenti e dalla documentazione che sarà individuata nelle disposizioni specifiche di ciascuna misura. I prezziari regionali vigenti dei Lavori pubblici e dell'Agricoltura devono essere utilizzati per la verifica della congruità delle spese.*

Per la Misura 123 - qui di interesse, data la prescrizione dell'azione sugli altri pagamenti - le disposizioni attuative parte specifica hanno previsto, tra l'altro,

il deposito:

- *Elaborato relativo al costo dell'investimento, con apposto timbro data e firma del progettista e del richiedente, che comprende in un unico fascicolo: il computo metrico estimativo delle opere edili; la spesa prevista per i macchinari e le attrezzature, con descrizione analitica e indicazione delle offerte scelte; le spese generali; riepilogo di tutte le voci con l'indicazione del costo totale dell'investimento [...];*
- *N. 3 preventivi di spesa per gli “investimenti materiali” e “investimenti immateriali” con le modalità riportata nelle “Disposizioni attuative e procedurali” – Misure a investimento – Parte Generale - PSR Sicilia 2007/2013 capit. 7 “Criteri per l'ammissibilità della spesa”;*
- *Analisi prezzi a firma del tecnico progettista per le opere e/o lavori non contemplati nel prezziario Lavori Pubblici vigente.*

Dal raffronto tra il computo metrico accluso al progetto relativo alla domanda per la Misura 123 e quello presentato - in sede di rendicontazione - unitamente al saldo finale non risultano particolari scostamenti e, pertanto, ferma restando la realizzazione dell'opera, deve concludersi che la stessa risulta esser stata eseguita con una spesa che rientra nel limite ritenuto congruo in sede di approvazione della domanda.

A partire da tale dato, la Procura regionale, con l'azione proposta, ha contestato la presenza di ripetute sovrapprezzazioni ritenendo che il passaggio tra le diverse società costituisse il frutto di movimentazioni meramente cartolari. A fronte di tali contestazioni, i convenuti hanno depositato una consulenza tecnica di parte con la quale, evidenziando le attività compiute

dalle diverse società chiamate alla realizzazione degli interventi, è stata fornita una prospettazione difensiva diretta a giustificare lo scostamento degli importi per ciascuna delle voci oggetto di contestazione.

Rispetto alla prospettazione alternativa contenuta in detta consulenza di parte

- ivi comprese le eccezioni relative ai tempi di completamento dell'intervento

- la Procura regionale si è limitata sostanzialmente ad insistere su quanto già prospettato in citazione, non fornendo osservazioni puntuali per ciascuna voce

oggetto di esame che siano risultate in grado di contraddire quanto affermato

in detta consulenza. A tal proposito deve rammentarsi che *Il principio di non*

contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che

dovrebbero essere contestati, nè tale specificità può essere desunta dall'esame

dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve

essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le

allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare

immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali

siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi.(cfr. Cass. civ., Sez. VI,

Ordinanza, 09/05/2018, n. 11032).

Sul punto, da ultimo, deve osservarsi che la Concordia e la Geraci, come

risulta dalle visure storiche, risultano costituite ed attive rispettivamente dal

23.03.2011 e dal 20.06.1997 e posseggono un oggetto sociale compatibile con

i lavori che sono stati a loro subappaltati. Deve, quindi, escludersi che le stesse

costituissero delle mere società cartiere.

Le riflessioni attoree fondate sulla presenza di rapporti parentali, seppur

suggestive, non consentono di ritenere provato, secondo lo schema del “più

probabile che non” di essere in presenza di condotte illecite di

sovrafatturazione.

Infine, nel merito, non risulta fondata la contestazione attorea secondo la quale la domanda del 5.03.2012 relativa alla Misura 123 sarebbe stata sottoscritta dal sig. Bartolo Giaconia nonostante il rappresentante legale fosse, invece, il sig. Santi Giaconia.

Ebbene, per la Misura 123, la domanda iniziale n.94751212682 in data 05.03.2012 (*rectius* del 24.02.2012) prodotta da parte convenuta, diversamente da quanto affermato in citazione nonché nell'annotazione di p.g. n. 300720/19, risulta essere stata sottoscritta da Santi Giaconia e non – come contestato – dal sig. Bartolo Giaconia.

La domanda attorea, per come residua dalle precedenti dichiarazioni di nullità e prescrizione, deve, pertanto, essere respinta.

Restano assorbite le ulteriori questioni.

Da ultimo, il Collegio ritiene di affrontare la richiesta, da parte della difesa degli odierni convenuti di disporre lo stralcio, dall'atto di citazione di una espressione ritenuta ingiuriosa ed offensiva nei confronti della famiglia dei convenuti. L'art. 30 c.g.c. impone alle parti doveri di lealtà e probità, stigmatizzando l'uso di espressioni sconvenienti ed offensive, tanto negli scritti che nelle trattazioni orali, rinviando, per le conseguenze, all'art. 89 c.p.c.

Tanto premesso, secondo costante giurisprudenza, per espressioni sconvenienti ed offensive si intendono quelle che eccedono i limiti di un civile esercizio del diritto di difesa e di critica al fine di recare offesa senza alcuna connessione con le necessità difensive e travalicando la fisiologica veemenza argomentativa (Cfr. C. conti, ex multis: Sez. giur. Lombardia, 35/2018 e

48/2007; Sez. giur. Veneto, 30/2018; Sez. giur. TAA-Trento, n. 41/2018; TAR Calabria-Reggio Calabria, n. 425/2017).

Il Collegio ritiene che sebbene la suindicata espressione, contestata alla Procura, intesa secondo il suo senso grammaticale, sintattico e contestuale, non manifesti finalità palesemente offensive, la stessa può essere oggetto di interpretazione che debordi dall'ordinaria dialettica processuale, per cui l'istanza di cancellazione di tale espressione va accolta.

3. Le spese processuali, valutato l'esito complessivo della lite anche per le fasi cautelari del presente giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando:

- dichiara la nullità parziale dell'atto di citazione per difformità con l'invito a dedurre, nella parte in cui il pubblico ministero contesta che la percezione degli aiuti finanziari, nell'ambito delle Misure 121 e 123, costituisce frutto di abuso del diritto e del tardivo versamento dell'aumento di capitale;
- dichiara parzialmente prescritto il diritto al risarcimento del danno con riguardo alle somme percepite prima del 17 agosto 2018;
- respinge per il resto la domanda attorea;
- liquida in favore dei convenuti a titolo di rimborso delle spese legali, con oneri a carico dell'AGEA, la somma di € 16.000,00 a favore del sig. Bartolo Giaconia, ed € 23.000,00 a favore della Società Agricola Puccia e del sig. Santi Giaconia, comprensivi del rimborso per spese

